

**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL SISTEMA DI
CORPORATE GOVERNANCE RELATIVO ALL'ESERCIZIO 2007 E
SULL'ADESIONE AL CODICE DI AUTODISCIPLINA DELLE SOCIETÀ
QUOTATE**

**Approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27
marzo 2008**

ai sensi dell'art.124 *bis* del TUF, dell'art. 89 *bis* del Regolamento Emittenti
Consob e dell'art. IA.2.6 delle Istruzioni al Regolamento di Borsa



Sede legale: Parma - Strada S. Margherita n. 6/a

www.eniaspa.it

SOMMARIO

	Pagina
Profilo e governo della Società	3
Profilo	3
Struttura	3
Assetti proprietari	4
Struttura del capitale sociale	4
Restrizioni al possesso e al trasferimento	4
Partecipazioni rilevanti nel capitale	6
Diritti speciali di controllo	6
Restrizioni al diritto di voto	6
Accordi tra Azionisti	6
Rapporti con gli Azionisti	10
Calendario eventi societari	11
Assemblee	12
Regolamento assembleare	12
Riunioni dell'Assemblea degli Azionisti	12
Intervento in Assemblea	12
Attività di direzione e coordinamento	13
Clausola di Change of Control su Patto Delmi	13
Consiglio di Amministrazione	14
Composizione	14
Nomina e sostituzione	14
Nomina di tre amministratori del 10.10.2007	17
Cumulo massimo incarichi in altre società	17
Amministratori	18
Amministratori esecutivi	18
Amministratori indipendenti e non esecutivi	18
Modello di calcolo del limite al cumulo di incarichi	18
Comitato per la remunerazioni	20
Comitato per le nomine	21
Sistema di controllo interno	21
Comitato per il controllo interno	22
Preposto al controllo interno	24
Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili-societari	24
Ruolo del Consiglio di Amministrazione	25
Adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile	27
Compensi e remunerazioni	27
Relazioni trimestrali del Presidente e dell'Amministratore Delegato	27
Valutazioni effettuate dal Consiglio di Amministrazione	27
Organi Delegati	29
Amministratore Delegato	29
Presidente	32
Vice Presidente	33
Informativa al Consiglio di Amministrazione	34



Consiglieri Esecutivi	35
Amministratori indipendenti	35
Amministratori non esecutivi	36
Remunerazione degli Amministratori	37
Dirigenti con responsabilità strategiche	38
Collegio Sindacale	40
Composizione	40
Limiti al cumulo degli incarichi	42
Modello di calcolo del limite al cumulo di incarichi	43
Società di Revisione	44
Trattamento delle informazioni societarie	45
Operazioni con parti correlate	46
Internal Dealing	48
Codice Etico	48
Modello organizzativo ex 231/2001	49
Bilancio di sostenibilità	50
Allegati	
Cariche ricoperte da Amministratori e Sindaci in altre società	51
Presenza e struttura Consiglio di Amministrazione e comitati	53
Presenze Amministratori e Sindaci nelle assemblee	55
Collegio Sindacale	56
Estratto Patto parasociale	57
Estratto Sub-Patto parasociale	62
Regolamento di assemblea	66
Regolamento Comitato Controllo Interno	69
Regolamento Comitato Remunerazioni	72
Procedura per operazioni di Internal Dealing	74

PROFILO DELL'EMITTENTE

Nel marzo 2006 il Comitato per la *Corporate Governance* delle società quotate di Borsa Italiana S.p.A. ha pubblicato un nuovo Codice di Autodisciplina contenente le disposizioni ed i criteri attuativi che le società che intendono aderire al Codice medesimo devono rispettare.

La presente relazione (la "Relazione") illustra il sistema di *corporate governance* di Enia S.p.A. (la "Società" o "ENIA"), in vigore dalla data di inizio (10 luglio 2007) delle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie sul Mercato Telematico Azionario – Segmento *Blue Chip* – organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (il "MTA"), adottato dalla Società e articolato in una serie di principi, regole e procedure che risultano in linea con i criteri contenuti nel Codice di Autodisciplina delle Società Quotate elaborato dal Comitato per la *Corporate Governance* di Borsa Italiana S.p.A. (il "**Codice di Autodisciplina**"), al quale la Società ha deliberato di aderire in data 1° marzo 2007, adesione che è stata confermata con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'8 febbraio 2008.

La Società dà informativa, con cadenza annuale, sul proprio sistema di governo societario (o *corporate governance*) e sull'adesione al Codice di Autodisciplina, redigendo una relazione sul governo societario (di seguito, anche, la "Relazione") che evidenzia il grado di adeguamento ai principi e ai criteri applicativi stabili dal Codice di Autodisciplina stesso ed alle *best practices* nazionali ed internazionali.

La Relazione è messa annualmente a disposizione degli azionisti insieme alla documentazione prevista per l'assemblea di bilancio e inviata alla società di gestione del mercato, che la mette a disposizione del pubblico; la Relazione è altresì pubblicata sul sito internet della Società (www.eniaspa.it).

Il sistema di governo societario, l'applicazione delle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina e il programma di applicazione sono indicati di seguito.

Tale sistema, in particolare, risulta incentrato: (i) sul ruolo guida del Consiglio di Amministrazione nell'indirizzo strategico; (ii) sulla trasparenza delle scelte gestionali all'interno della Società e nei confronti del mercato; (iii) sull'efficienza e sull'efficacia del sistema di controllo interno; (iv) sulla rigorosa disciplina dei potenziali conflitti di interesse; e (v) su chiare regole procedurali per l'effettuazione di operazioni con parti correlate e per il trattamento delle informazioni societarie.

La struttura della società

ENIA adotta un sistema di governo societario di tipo tradizionale. Ai sensi dell'art. 11.1 dello statuto in vigore dalla data di inizio delle negoziazioni sul MTA (lo "**Statuto**"), la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da undici membri.

Ai sensi dello Statuto, il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale è il Sindaco Effettivo eletto dalla minoranza.

L'Assemblea è convocata e delibera ai sensi di legge e dello Statuto. Per quanto riguarda lo svolgimento delle riunioni assembleari, la Società si è dotata di un regolamento finalizzato a garantire l'ordinato e funzionale svolgimento delle riunioni.

La Società esercita attualmente attività di direzione e coordinamento ai sensi degli artt. 2497 e seguenti del Codice Civile su: Enia Reggio Emilia S.r.l., Enia Parma S.r.l., Enia Piacenza S.r.l., Enia Progetti S.p.A., Enia Energia S.p.A., Sarem S.r.l., Enia Partecipazioni S.p.A., Metra S.p.A., Eniatel S.p.A. e Mosaico S.r.l.



ASSETTI PROPRIETARI (informazioni ex art.123 bis TUF) alla data del 31.12.2007

Struttura del capitale sociale

Capitale sociale in euro: 120.540.000 sottoscritto e versato composto da n. 107.500.000 azioni ordinarie prive di valore nominale.

L'assemblea straordinaria degli Azionisti del 21 marzo 2007 ha deliberato di aumentare ulteriormente il capitale sociale a servizio di un'emissione di ulteriori azioni da assegnare in incentivo quale *bonus share*, a pagamento, in modo scindibile, in una o più *tranches*, fino a massimi euro 1.500.000, mediante emissione di un massimo di numero 1.500.000 azioni, prive di valore nominale, da eseguirsi entro il termine massimo del 31 dicembre 2008.

Ciascuna azione dà diritto ad un voto; nel caso di comproprietà di un'azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dalla legge.

La qualità di azionista costituisce, di per sé stessa, adesione allo Statuto della Società.

Restrizioni al possesso e al trasferimento

Il numero di azioni di titolarità di Enti Pubblici deve essere pari ad almeno il 50,01% del capitale sociale ordinario.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, come modificato dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, è fatto divieto per i soci diversi da quelli pubblici, di detenere partecipazioni azionarie superiori al 5% del capitale sociale della società.

Il limite massimo al possesso azionario si applica, con riferimento alle persone fisiche, alla partecipazione detenuta dal relativo nucleo familiare, comprendente il socio stesso, il coniuge non legalmente separato e i figli minori.

Il medesimo limite si applica con riferimento alle azioni detenute dal gruppo di appartenenza del singolo socio, intendendosi come tale il soggetto, anche non avente forma societaria, che esercita il controllo, le società controllate e quelle controllate da uno stesso soggetto controllante, nonché i soggetti, anche non aventi forma societaria, collegati. Il controllo ricorre, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, laddove applicabile, nei casi previsti dall'art. 2359, primo e secondo comma, del codice civile. Il collegamento ricorre nelle ipotesi di cui all'art. 2359, terzo comma, del codice civile, nonché tra soggetti che, direttamente o indirettamente, aderiscono ad accordi relativi all'esercizio del diritto di voto o al trasferimento di azioni, anche di società terze, e comunque ad accordi o patti, indipendentemente dalla loro validità, contemplati dalla normativa vigente ai fini della determinazione del livello di partecipazione in società quotate non superabile se non con ricorso ad offerte pubbliche di acquisto.

Lo stesso limite massimo al possesso azionario di cui sopra si applica, altresì, con riferimento alle azioni possedute indirettamente da una persona fisica e/o giuridica per il tramite di società controllate o di società fiduciarie o per interposta persona, nonché alle azioni possedute direttamente o indirettamente a titolo di pegno o di usufrutto sempre che i diritti di voto ad esse inerenti spettino al creditore pignoratizio o all'usufruttuario nonché alle azioni possedute direttamente o indirettamente a titolo di deposito, qualora il depositario possa esercitare discrezionalmente i diritti di voto ad esse inerenti, nonché alle azioni oggetto di contratti di riporto delle quali si tiene conto tanto nei confronti del riportato che del riportatore.



Lo stesso limite al possesso azionario di cui sopra non si applica per un periodo di due anni dalla data di acquisto o di sottoscrizione dei titoli, alle azioni che siano state rilevate dai partecipanti ai Consorzi di garanzia del buon esito di offerte pubbliche o collocamenti privati, nell'ambito di tali offerte o collocamenti.

Chiunque possieda azioni della società in eccedenza rispetto al limite massimo di cui sopra di cui sopra deve darne comunicazione scritta alla società stessa entro 20 giorni dall'operazione a seguito della quale la partecipazione ha superato il limite percentuale consentito.

A eccezione dei soggetti nei confronti dei quali, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto il limite al possesso azionario non opera, coloro che hanno acquisito azioni in eccedenza rispetto al limite di cui al presente articolo non potranno esercitare il diritto di voto in assemblea, con esclusivo riferimento alle azioni eccedenti.

Qualora il limite al possesso azionario debba essere riferito, a norma del presente articolo, alla partecipazione complessiva detenuta da più soggetti, il diritto di voto che sarebbe spettato a ciascuno dei soggetti interessati si riduce nel limite complessivo massimo del 5%, suddiviso in proporzione alla partecipazione da ciascuno detenuta al momento dello svolgimento effettivo dell'assemblea, salvo preventive indicazioni congiunte dei soci interessati.

In caso di inosservanza del divieto di esercizio del voto per le azioni eccedenti, la deliberazione è impugnabile ai sensi dell'art. 2377 del codice civile, se la maggioranza richiesta non fosse stata raggiunta senza i voti in eccedenza rispetto al limite massimo sopraindicato.

Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono comunque computate ai fini della regolare costituzione delle assemblee.

Il Patto Parasociale fra gli Azionisti pubblici prevede un diritto di prelazione a favore degli altri soci aderenti al Patto, nel caso in cui uno o più Azionisti aderenti al Patto medesimo intenda vendere una parte delle proprie azioni. Il diritto di prelazione non si applicherà nel caso in cui la vendita o il trasferimento per atto tra vivi diverso dalla vendita (quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, conferimento, *datio in solutum*, trasferimento del mandato fiduciario, permuta, donazione, transazione, dazione in pegno, ecc.) ovvero il trasferimento in usufrutto per atto tra vivi, delle azioni o di parte delle stesse, venga effettuato tra soci paciscenti appartenenti alla medesima Parte, intendendo per Parte, complessivamente, gli Azionisti Pubblici aderenti al Patto appartenenti a ciascuna delle province di Reggio Emilia, Parma e Piacenza.

Partecipazioni rilevanti nel capitale

Gli azionisti di ENIA al 31.12.2007 che partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 2% del capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni ordinarie con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci e le comunicazioni ricevute ai sensi di legge e di regolamento dalla Società sono riportati nella tabella che segue:

Azionista	Capitale sociale	N. Azioni
<i>Comune di Reggio Emilia</i>	21,924%	23.568.164
<i>Comune di Parma</i>	17,282%	18.578.611
<i>Comune di Piacenza</i>	4,620%	4.966.559
<i>Amber Capital LP</i>	2,783%	2.992.030
<i>Ecofin Limited</i>	2,048%	2.201.865
<i>Pictet Asset Management Limited</i>	2,024%	2.176.302
<i>Altri Comuni</i>	18,031%	19.383.980
<i>Altri Azionisti del Mercato</i>	31,288%	33.632.489
<i>Totale</i>	100,000%	107.500.000

Diritti speciali di controllo

Ai sensi dell'art. 2449 del codice civile, il Comune di Reggio Emilia, il Comune di Parma e il Comune di Piacenza - ciascuno di essi anche nell'interesse degli altri Comuni soci della rispettiva Provincia - hanno diritto di procedere alla nomina di un numero di amministratori, proporzionale all'entità della rispettiva partecipazione al capitale sociale ordinario (per rispettiva partecipazione intendendosi la partecipazione complessiva detenuta da ciascuno dei predetti Comuni e dagli altri Comuni soci della rispettiva Provincia), con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore, in caso di componente frazionaria inferiore a 0,5 e all'unità superiore, in caso di componente frazionaria pari o superiore a 0,5. In ogni caso, i predetti Comuni non potranno nominare in via diretta un numero complessivo di consiglieri superiore ad otto su undici.

Restrizioni al diritto di voto

In nessun caso può essere esercitato il diritto di voto per le partecipazioni eccedenti la percentuale stabilita ai commi precedenti, fermo restando i diritti patrimoniali spettanti a tali partecipazioni.

Coloro che hanno acquisito azioni in eccedenza rispetto al limite di cui ai commi precedenti non potranno esercitare il diritto di voto in assemblea, con esclusivo riferimento alle azioni eccedenti.

Accordi tra azionisti

Dagli Enti pubblici Azionisti della Società è stato sottoscritto un patto parasociale che si sintetizza di seguito.

I contraenti si sono impegnati a conferire nel Patto tutte le azioni ordinarie dagli stessi possedute alla data di inizio delle negoziazioni delle azioni dell'Emittente sul MTA, nessuna esclusa, nonché ogni eventuale ulteriore azione ordinaria della Società posseduta dai soci stessi successivamente a tale data.

Nessuno degli Aderenti esercita, in virtù del Patto, il controllo di Enia ai sensi dell'art. 93 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n° 58.

Gli Aderenti hanno stipulato il Patto al fine di regolare i loro rapporti quali azionisti della Società quotata e di assicurare alla medesima unità e stabilità di indirizzo.

La volontà dei soci in merito a quanto previsto nel Patto, fatto salvo quanto diversamente stabilito, viene espressa da un Comitato Direttivo, costituito da tre membri - ciascuno dei quali nominato dal Comune Capoluogo di Provincia, anche nell'interesse degli altri Comuni della Provincia medesima - (ai sensi del Patto, ciascun Comune Capoluogo ed i Comuni della rispettiva Provincia, costituiscono una "Parte").

Il Comitato Direttivo è presieduto, con rotazione ogni dodici mesi, dal membro designato dalla Parte Reggio Emilia, dalla Parte Parma e dalla Parte Piacenza. Il segretario del Comitato Direttivo, che può anche essere un soggetto estraneo al Comitato e nominato di volta in volta dal Presidente del Comitato Direttivo.

Le Parti faranno in modo che il Comitato Direttivo del Patto si riunisca almeno due giorni lavorativi prima della data di prima convocazione di ciascuna assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti della Società.

Il Patto prevede che le delibere all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria relative alla modifica degli articoli dello statuto concernenti: (i) la partecipazione maggioritaria pubblica; (ii) i limiti al possesso azionario; (iii) la composizione e nomina degli organi sociali; (iv) i *quorum* costitutivi e deliberativi delle assemblee e del consiglio di amministrazione; e (v) la sede sociale vengano poste ai voti dal Comitato Direttivo e debbano essere assunte a maggioranza dei 3/4 (tre quarti) delle azioni ordinarie apportate al Patto. In caso di mancato raggiungimento del *quorum* sopra indicato, le Parti si sono impegnate ad esprimere nella competente assemblea straordinaria della Società voto contrario all'assunzione della delibera stessa.

Il Patto stabilisce, inoltre, che le delibere all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria relative a: (i) fusioni, scissioni (diverse da quelle ex artt. 2505, 2505-*bis* e 2506-*ter*, ultimo comma, del Codice Civile), e in generale aggregazioni con altri soggetti pubblici o privati, nonché altre operazioni straordinarie sul capitale; e (ii) liquidazione della Società vengano poste ai voti dal Comitato Direttivo e debbano essere assunte all'unanimità delle azioni ordinarie apportate al Patto. In caso di mancato raggiungimento dell'unanimità, il Patto prevede che le Parti siano libere di esprimere il proprio voto sulla delibera in esame nella competente assemblea straordinaria. Infine, il Patto Parasociale prevede che, sulle delibere all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria e sulle delibere all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria, relative alle materie diverse da quelle sopracitate, ciascuna Parte sarà libera di esprimere il proprio voto nella competente assemblea.

Il Patto richiede che anche a seguito della quotazione, il numero di azioni di titolarità di Enti pubblici, sia pari ad almeno il 50,01% del capitale sociale ordinario.

Ciascun socio aderente al Patto si è impegnato, per tutta la durata del Patto medesimo, a non cedere a terzi diversi dalle Parti azioni ordinarie della Società in misura tale da far scendere sotto la soglia del 50,01% del capitale sociale ordinario la partecipazione detenuta complessivamente dalle Parti nella Società. Tale impegno è stato assunto da ciascun socio paciscente pro-quota.

Le Parti si sono impegnate, inoltre, a non porre in essere - né direttamente, né indirettamente, né per interposta persona - per tutta la durata del Patto, acquisti a titolo oneroso di azioni della Società o altri atti che comportino l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto totalitaria sulle azione ordinarie della Società ai sensi degli artt. 106 e seguenti del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Il Patto prevede un diritto di prelazione a favore degli altri soci aderenti al Patto medesimo.

Il diritto di prelazione non si applicherà nel caso in cui la vendita o il trasferimento per atto tra vivi diverso dalla vendita (quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, conferimento, *datio in solutum*, trasferimento del mandato fiduciario, permuta, donazione, transazione, dazione in pegno, ecc.) ovvero il trasferimento in usufrutto per atto tra vivi, delle azioni o di parte delle stesse, venga effettuato tra soci paciscenti appartenenti alla medesima Parte.

Le Parti si sono obbligate a far sì che, per tutta la durata del Patto, il Consiglio di Amministrazione della Società sia composto e nominato in conformità a quanto previsto dagli articoli 11 e 12 dello Statuto vigente, nei quali è previsto che: **(i)** il Consiglio di Amministrazione sia composto da undici amministratori; **(ii)** il Comune di Reggio Emilia, il Comune di Parma e il Comune di Piacenza - ciascuno di essi anche nell'interesse degli altri Comuni ed Enti soci della rispettiva Provincia – abbiano il diritto di procedere alla nomina, ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile, di un numero di amministratori proporzionale all'entità della rispettiva partecipazione al capitale sociale ordinario, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore, in caso di componente frazionaria inferiore a 0,5 e all'unità superiore, in caso di componente frazionaria pari o superiore a 0,5. In ogni caso, i predetti Comuni non potranno nominare un numero complessivo di consiglieri superiore ad otto; **(iii)** i restanti consiglieri, non nominati dai Comuni ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile, saranno nominati dagli altri soci attraverso il meccanismo del voto di lista. A tal fine, le Parti non potranno concorrere alla presentazione delle liste, né partecipare alla votazione.

Le Parti hanno convenuto che: (a) almeno uno dei consiglieri nominati dal Comune di Reggio Emilia ai sensi del precedente punto (ii), debba possedere i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina redatto dal Comitato per la Corporate Governance delle Società Quotate di Borsa Italiana S.p.A. (il “**Codice di Autodisciplina**”) e sia designato con il consenso del Comune di Parma, che non potrà essere negato senza fondato motivo; e (b) almeno uno dei consiglieri nominati dal Comune di Parma ai sensi del precedente punto (ii) debba possedere i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina.

Le Parti si sono impegnate a fare quanto in proprio potere affinché - in tempo utile prima delle riunioni del Consiglio di Amministrazione della Società aventi ad oggetto le seguenti materie: (i) modifica degli articoli dello statuto relativi ai limiti al possesso azionario, alla composizione e nomina degli organi sociali, ai quorum costitutivi e deliberativi delle assemblee e del Consiglio di Amministrazione; alla sede sociale; (ii) fusioni, scissioni (diverse da quelle ex artt. 2505, 2505 bis e 2506 ter, ultimo comma, del codice civile), e in generale aggregazioni con altri soggetti pubblici o privati, nonché altre operazioni straordinarie sul capitale; e (iii) liquidazione della Società - gli amministratori nominati in via diretta dalle Parti procedano ad una preventiva reciproca consultazione (su richiesta anche di uno solo di essi e anche tramite conferenza telefonica o videoconferenza) con l'obiettivo che tali amministratori esprimano un voto comune sugli argomenti sottoposti all'ordine del giorno. Le decisioni sul voto da esprimere in seno al Consiglio di Amministrazione sulle predette materie saranno assunte a maggioranza di due terzi degli amministratori nominati dalle Parti. Nei limiti di legge e nel pieno rispetto dell'interesse sociale della Società, le Parti faranno quanto in loro potere affinché il voto di tali amministratori sia espresso alle riunioni del Consiglio di Amministrazione della Società in conformità alle decisioni assunte, in sede di preventiva consultazione, dagli amministratori nominati dalle Parti.

Le Parti faranno in modo che, per tutta la durata del Patto, il Comune di Parma designi il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, il Comune di Piacenza designi il Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Comune di Reggio Emilia, in rappresentanza del patto parasociale stipulato tra i Comuni della Provincia di Reggio Emilia, designi l'Amministratore Delegato. Le Parti si danno reciprocamente atto e convengono che, per tutta la durata del Patto, saranno designati un solo vicepresidente ed un solo amministratore delegato. Ferme le competenze consiliari stabilite dalla legge e dallo statuto, le Parti faranno quanto in loro potere affinché all'Amministratore Delegato, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione siano attribuiti i seguenti poteri: (i) l'amministratore delegato avrà tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli riservati dalla legge o dallo statuto al consiglio di amministrazione e delle competenze attribuite al presidente e al vicepresidente; (ii) il presidente del consiglio di amministrazione avrà competenze per le strategie di aggregazione e per le strategie di fidelizzazione dei clienti e di sviluppo del marchio; (iii) il vice-presidente del consiglio di amministrazione avrà competenze per la pianificazione degli investimenti.

Tutte le competenze attribuite al Presidente ed al Vice-Presidente del Consiglio d'Amministrazione dovranno essere esercitate in coordinamento con l'Amministratore Delegato.

Al fine di concorrere alla nomina del collegio sindacale, le Parti si obbligano a presentare un'unica lista di maggioranza per l'elezione dei sindaci, a votare unicamente quella lista e a far sì che: (i) il Presidente del collegio sindacale e un sindaco supplente siano tratti dalla lista di minoranza che avrà preso il maggior numero di voti; (ii) un sindaco effettivo e un sindaco supplente siano tratti dalla lista di maggioranza, tra i candidati indicati dal Comune di Piacenza e dagli Enti della Provincia di Piacenza; e (iii) un sindaco effettivo sia tratto dalla lista di maggioranza, tra i candidati indicati, a turno, una volta, dal Comune di Parma (anche per conto degli altri Comuni della Provincia di Parma) e, l'altra volta, dal Comune di Reggio Emilia (anche per conto degli altri Comuni della Provincia di Reggio Emilia).

Il Patto ha durata per un periodo di tre anni a decorrere dal 10 luglio 2007, data di inizio delle negoziazioni delle azioni sul Mercato Telematico Azionario della Borsa Valori di Milano, e si rinnoverà tacitamente per ulteriori periodi di tre anni, fatto salvo il diritto per ciascuna delle Parti di comunicare il proprio recesso in occasione di ciascuna scadenza triennale con un preavviso di 12 mesi (dodici) rispetto alla scadenza medesima, fermo restando che il recesso sarà efficace dalla data di scadenza del triennio.

La parte inadempiente a talune disposizioni del Patto sarà tenuta al pagamento di una penale in misura pari a Euro 10 (dieci) milioni, fatto salvo il diritto di ciascuna delle Parti adempienti di agire per il risarcimento del maggior danno.

L'estratto del patto (inviato a Consob, pubblicato su un quotidiano a diffusione nazionale e depositato presso la CCIAA di Parma a termini di legge) viene allegato alla presente Relazione.

Tra i Soci della Provincia di Reggio Emilia è stato altresì sottoscritto un sub-patto di sindacato il cui contenuto è visionabile sul sito della Società www.eniaspa.it - sezione Investor Relations ed il cui estratto (inviato a Consob, pubblicato su un quotidiano a diffusione nazionale e depositato presso la CCIAA di Parma a termini di legge) viene allegato alla presente Relazione.



RAPPORTI CON GLI AZIONISTI

La Società si adopera per instaurare un dialogo costante con gli azionisti e con gli investitori, fondato sulla comprensione dei reciproci ruoli, promuovendo periodicamente incontri con esponenti della comunità finanziaria italiana e internazionale, nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia relativamente al trattamento delle informazioni privilegiate.

In tal senso la Società ha istituito la funzione di *Investor Relations*, nominando l'ing. Giulio Domma alla carica di *Investor Relations Manager*, provvedendo ad istituire una sezione dedicata del sito internet della Società (www.eniaspa.it).

In tale sezione, l'investitore può reperire ogni documento utile pubblicato dalla Società, sia di natura contabile, sia relativo al sistema di *corporate governance*.

Nel corso del 2007 l'attività *dell'Investor Relator* si è concretizzata, in particolare, nelle seguenti attività:

- incontri con investitori (*one to one*);
- *road shows*;
- *analyst meetings*;
- *conference call* in occasione dell'approvazione delle relazioni trimestrali e semestrali.

Nel corso del 2007 il sito aziendale www.eniaspa.it è stato ristrutturato e ampliato con apposite sezioni dedicate, in particolare, alla *Corporate Governance*, rendendo così sempre disponibile *on-line* agli Azionisti ed agli altri *stakeholders* la documentazione contabile e societaria, i comunicati finanziari, le procedure ed i codici ed ogni altra informazione attinente alla Società.

CALENDARIO EVENTI SOCIETARI

Per il 2008 è stato approvato e pubblicato il calendario degli eventi societari che prevede le seguenti riunioni degli organi societari:

Progetto di bilancio di esercizio e bilancio consolidato al 31 dicembre 2007 e proposta relativa all'ammontare del dividendo per l'esercizio 2007	Consiglio di Amministrazione	27 marzo 2008
Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007	Assemblea degli Azionisti	29 aprile 2008 – 1° convocazione 13 maggio 2008 – 2° convocazione
Approvazione resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2008	Consiglio di Amministrazione	14 maggio 2008
Approvazione relazione semestrale al 30 giugno 2008	Consiglio di Amministrazione	28 agosto 2008
Approvazione resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2008	Consiglio di Amministrazione	14 novembre 2008

ASSEMBLEE

Regolamento assembleare

Ai sensi dell'art. 10.6 dello Statuto, le modalità di funzionamento dell'Assemblea sono stabilite da apposito Regolamento, approvato dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti in data 21 marzo 2007.

Il Regolamento in vigore, disponibile sul sito internet www.eniaspa.it nella sezione *Investor Relations* e allegato alla presente Relazione, è finalizzato a garantire l'ordinato e funzionale svolgimento delle assemblee attraverso dettagliata disciplina delle diverse fasi in cui esse si articolano, nel rispetto del fondamentale diritto di ciascun socio di richiedere chiarimenti su diversi argomenti in discussione, di esprimere la propria opinione e di formulare proposte.

Il Consiglio di Amministrazione, essendo l'assemblea un momento particolarmente significativo per i rapporti con gli azionisti, si adopera, per quanto di propria competenza, per incoraggiare e facilitare la partecipazione più ampia possibile degli azionisti alle assemblee ed alla stessa vi partecipa sistematicamente una congrua rappresentanza dei consiglieri.

Riunioni dell'Assemblea degli Azionisti

Nel corso del 2007, l'Assemblea degli Azionisti si è riunita tre volte:

- in data 21 marzo 2007 per deliberare, tra l'altro, l'approvazione del progetto di ammissione delle azioni ordinarie alla quotazione in borsa, il conferimento dell'incarico di revisione contabile per gli esercizi 2007-2015, l'approvazione del regolamento assembleare, l'annullamento delle azioni proprie, l'eliminazione del valore nominale delle azioni, l'aumento del capitale a servizio dell'IPO e l'adozione di un nuovo statuto sociale;
- in data 8 maggio 2007 per deliberare l'approvazione del bilancio al 31.12.2006 la destinazione dell'utile e la distribuzione del dividendo;
- in data 10 ottobre 2007 per deliberare la nomina di tre amministratori per l'esercizio 2007 (su indicazione della minoranza di mercato) mediante il meccanismo del voto di lista e la determinazione del relativo compenso, la nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per il triennio 2007-2008-2009 e la determinazione dei relativi compensi.

Intervento in assemblea

Di seguito si riportano le clausole che disciplinano l'intervento in assemblea:

Ai sensi dell'art. 10 - commi 4 e 5 - dello Statuto vigente, per l'intervento nelle assemblee è richiesta la relativa comunicazione rilasciata da un intermediario finanziario autorizzato ai sensi di legge almeno due giorni liberi prima della data fissata per la singola riunione.

Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta, da soggetto che non sia amministratore, sindaco o dipendente della società o di società da questa controllate.

In occasione delle sedute assembleari e - in particolare - in sede di approvazione del bilancio d'esercizio - il Presidente, a nome del Consiglio di Amministrazione, ha riferito sull'attività svolta e si è adoperato per assicurare agli azionisti un'adeguata informativa circa gli elementi necessari perché essi potessero assumere, con cognizione di causa, le decisioni di competenza assembleare.



ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO

Nessun Azionista esercita il controllo di Enìa (cfr. tabella pag. 8 e Patto Parasociale).

CLAUSOLA DI *CHANGE OF CONTROL* RIGUARDANTE IL PATTO PARASOCIALE PER DELMI

Il patto parasociale relativo a Delmi (società partecipata da AEM Milano - ora A2A -, Enìa, SEL, Dolomiti Energia, Mediobanca, Banca Popolare di Milano, Cassa di Risparmio di Torino), la cui durata è stabilita fino al 2008, contiene una clausola di "cambio di controllo" di Enìa che - se attivata - concede a A2A e agli altri soci diversi da Enìa il diritto di acquistare l'intera partecipazione posseduta da Enìa in Delmi a un prezzo pari all'85% del suo *fair market value*.

Si ha "*cambio di controllo*" nel caso in cui una società operante nel settore dell'energia elettrica o del gas che abbia strumenti finanziari negoziati su mercati regolamentati o che abbia un fatturato complessivo risultante dall'ultimo bilancio approvato pari o superiore a Euro 500 milioni, venga a detenere, direttamente o indirettamente, anche di concerto con terzi: (i) il controllo di Enìa ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile; oppure - a seguito dell'appello da parte di Enìa al mercato del capitale di rischio - (ii) una partecipazione pari al 30% del capitale sociale di Enìa, o (iii) il diritto di nominare la maggioranza degli amministratori di quest'ultima.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Composizione

Il Consiglio di Amministrazione in carica alla data del 31.12.2007 è stato nominato in sede di costituzione della Società e, successivamente, integrato dall'assemblea ordinaria degli azionisti del 10 ottobre 2007 e rimarrà in carica fino all'assemblea di approvazione del bilancio al 31.12.2007.

Le informazioni relative ai componenti del Consiglio di Amministrazione (nominativo, carica, presenze, comitati, ecc.) sono contenute nelle tabelle allegate alla presente Relazione.

In data 30 ottobre 2007 (comunicazione pervenuta alla Società il 2 novembre 2007) il consigliere di amministrazione, dr. Carlo Salvatori, ha rassegnato le dimissioni dalla carica ed è stato sostituito, con nomina diretta ex art. 2449 del codice civile da parte dei Comuni della provincia di Reggio Emilia avvenuta in data 31 ottobre 2007 (comunicata alla Società il 6 novembre 2007), dall'avv. prof. Ettore Rocchi.

Composizione del Consiglio di Amministrazione alla data del 31 dicembre 2007

CARICA	COGNOME E NOME
PRESIDENTE	ANDREA ALLODI
VICE PRESIDENTE	MARCO ELEFANTI
AMMINISTRATORE DELEGATO	IVAN STROZZI
CONSIGLIERE	GIANCARLO CIMOLI
CONSIGLIERE	BRUNO GIGLIO
CONSIGLIERE	ORFEO GOZZI
CONSIGLIERE	FRANCESCO MICHELI
CONSIGLIERE	ALESSANDRO MARIA OVI
CONSIGLIERE	ETTORE ROCCHI
CONSIGLIERE	AUGUSTO SCHIANCHI
CONSIGLIERE	GIULIANO TAGLIAVINI

Nomina e sostituzione degli amministratori

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da undici membri nominati per un periodo non superiore a tre esercizi; gli amministratori sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione, ancorché cessato, resta in carica per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione fino all'accettazione da parte dei nuovi amministratori.

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dalle altre disposizioni applicabili.

Oltre ai requisiti richiesti dalla legge, non possono ricoprire cariche di amministratore coloro che:

a) rivestano la carica di sindaco, di assessore o consigliere comunale dei Comuni soci della società, nonché siano il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del sindaco, degli assessori e dei consiglieri comunali dei Comuni soci della società;

b) abbiano svolto nei due anni precedenti all'assoggettamento alle procedure di cui oltre, funzioni di amministrazione, direzione o controllo in società o enti sottoposti a procedure concorsuali; in tal caso l'incompatibilità dura per anni 3 (tre) dal giorno di cessazione di dette funzioni;

c) siano parti di una controversia, giudiziale o stragiudiziale, nella quale siano coinvolte la società e/o gli enti pubblici soci della società

Il venir meno di tali requisiti dopo la nomina determina la decadenza di diritto dalla carica di amministratore rivestita nella società.

Ai sensi dell'art. 2449 del codice civile, il Comune di Reggio Emilia, il Comune di Parma e il Comune di Piacenza - ciascuno di essi anche nell'interesse degli altri Comuni soci della rispettiva Provincia - hanno proceduto alla nomina di otto consiglieri in numero proporzionale alla rispettiva partecipazione (detenuta da ciascuno dei predetti Comuni e dagli altri Comuni o enti soci della rispettiva Provincia) al capitale sociale ordinario.

Le nomine degli amministratori ai sensi dell'art. 2449 del codice civile divengono efficaci dal momento della comunicazione alla società dei singoli provvedimenti di nomina da parte dei Comuni sopra indicati e delle singole accettazioni della nomina da parte degli amministratori designati.

Gli amministratori nominati ai sensi dell'art. 2449 del codice civile possono essere revocati esclusivamente dal Comune che abbia proceduto alla relativa nomina.

Qualora vengano a mancare uno o più amministratori nominati ai sensi dell'art. 2449 del codice civile alla relativa sostituzione provvede il medesimo Comune che aveva nominato l'amministratore cessato dalla carica.

Gli amministratori non nominati ai sensi dell'art. 2449 del codice civile sono nominati dall'assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.

Hanno diritto di presentare le liste i soci, diversi dai soggetti pubblici, che - da soli o insieme ad altri soci - rappresentino almeno l'1% delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Le liste presentate dai soci devono essere depositate presso la sede sociale almeno venti giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e pubblicate su tre quotidiani a diffusione nazionale, di cui almeno due economici, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione secondo la normativa vigente.

Ogni lista, a pena di decadenza, deve includere uno o più candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, inserendo uno di essi al primo posto della lista.

Ogni socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e può votare soltanto tale lista. I soci riuniti in patti di sindacato, qualunque sia la forma e l'oggetto dell'accordo, non possono, neppure per interposta persona o per il tramite di una società fiduciaria, presentare o concorrere a presentare più di una lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, i soci devono depositare presso la sede sociale, unitamente alla lista di candidati, l'apposita certificazione comprovante la titolarità del numero di azioni rappresentate e il diritto di partecipare all'assemblea. Unitamente a ciascuna lista ed alla sopra indicata documentazione, entro i rispettivi termini sopra indicati, devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla

normativa vigente e dal presente Statuto per le rispettive cariche. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

I soci pubblici, si asterranno dal presentare loro liste e dall'esprimere il loro voto in assemblea per la nomina degli amministratori non nominati ai sensi dell'art. 2449 del codice civile, pur concorrendo alla formazione del *quorum* costitutivo dell'assemblea.

A pena di decadenza della lista, con riferimento ai soci che, da soli od insieme ad altri, abbiano presentato una lista di candidati in conformità con le disposizioni che precedono, la comunicazione dell'intermediario per l'intervento in assemblea deve essere accompagnata dalla dichiarazione – da depositarsi presso la sede sociale nel giorno di scadenza del termine per il rilascio della predetta comunicazione - rilasciata da tutti i soci che hanno presentato o concorso a presentare la lista, nella quale questi ultimi attestino che le azioni dichiarate ai fini della presentazione della lista sono continuativamente in loro possesso dalla data di presentazione della lista. In caso di seconda convocazione gli adempimenti dianzi previsti debbono essere ripetuti, nei medesimi termini, sempre a pena di decadenza della lista.

All'elezione degli amministratori si procede come segue:

a) i voti ottenuti dalle liste sono divisi successivamente per uno, due o tre, secondo il numero progressivo degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati.

b) nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori.

c) nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a nuova votazione da parte dell'intera assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

d) nel caso in cui venga validamente presentata un'unica lista, risultano eletti i candidati di questa, secondo l'ordine di presentazione. Nel caso in cui non venga validamente presentata alcuna lista, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, non nominati ai sensi dell'art. 2449 del codice civile, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, secondo quanto appresso indicato:

a) il Consiglio di Amministrazione nomina i sostituti nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli amministratori cessati scegliendo, ove necessario, il sostituto che abbia i requisiti di indipendenza previsti dalla legge, e l'assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso principio;

b) qualora non residuino nella predetta lista (i) candidati non eletti in precedenza ovvero, se del caso, (ii) candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione senza l'osservanza di quanto indicato al punto a) che precede. L'assemblea delibera, con le maggioranze di legge, nel rispetto dei principi di composizione del consiglio stabiliti dalla legge.

Le disposizioni contenute nell'art. 12 dello Statuto, relative alla nomina degli amministratori ai sensi dell'art. 2449 del codice civile da parte degli Enti pubblici locali territoriali soci della società, si intenderanno automaticamente abrogate e cesseranno di avere efficacia qualora, per qualsivoglia motivo, venisse soppresso o modificato l'art.

7, comma 1 dello stesso Statuto, e, conseguentemente, il capitale sociale della società non dovesse più essere necessariamente detenuto in misura maggioritaria da Enti pubblici.

Qualora tali disposizioni dell'art. 12 dovessero essere abrogate, per effetto di quanto precede, si provvederà alla nomina del Consiglio di Amministrazione sulla base di liste e nel rispetto delle modalità previste al comma 7 e seguenti dell'art. 12.

Nomina di tre amministratori avvenuta il 10 ottobre 2007

L'Assemblea degli Azionisti di Enia, tenuta in data 10 ottobre 2007, ha proceduto alla nomina di tre amministratori, eletti con il meccanismo del voto di lista da parte della minoranza.

Per la nomina dei tre componenti il Consiglio di Amministrazione da parte degli azionisti privati, è stata depositata n. 1 lista.

Tale lista è risultata essere stata presentata, depositata e pubblicata nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalle vigenti disposizioni statutarie di cui all'articolo 12 e dall'art. 144 *octies* del Regolamento Emittenti (delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni).

La lista è stata presentata dagli Azionisti: Consorzio Cooperativo Finanziario per lo Sviluppo Soc. Coop., Unieco Soc. Coop., Coopsette Soc. Coop., CCPL Soc. Coop., Coop Consumatori Nordest Soc. Coop., ISA – Istituto Atesino di Sviluppo S.p.A., Trentino Servizi S.p.A., Aiassa Giorgio, Aiassa Barbara ed Aiassa Rodolfo, Cavazzini Corrado, Gardini Laura e Cavazzini Maria Angela, Paver Costruzioni S.p.A., LAFER S.p.A., Impresa Cogni S.p.A., Ingegneria Biomedica Santa Lucia S.p.A. ed Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. rappresentanti il 3,091% delle azioni aventi diritto di voto; tale lista è stata pubblicata sui quotidiani Milano Finanza, Finanza & Mercati e Quotidiano Nazionale in data 28 settembre 2007 e conteneva l'indicazione dei seguenti candidati, elencati mediante numero progressivo:

1. Giuliano Tagliavini (Indipendente)
2. Francesco Micheli (Indipendente)
3. Bruno Giglio (Indipendente)

I *curricula*, contenenti le caratteristiche personali e professionali di tali candidati, sono stati depositati presso la Sede sociale a decorrere dal 20 settembre 2007.

Tutti i candidati della lista hanno tempestivamente depositato presso la sede sociale apposita dichiarazione con cui hanno accettato la propria candidatura ed hanno attestato, sotto la propria responsabilità, che a proprio carico non sussistono cause di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza e di essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla legislazione vigente e dallo statuto.

Cumulo massimo agli incarichi ricoperti in altre società

Il Codice di Autodisciplina approvato dal Comitato per la *corporate governance* delle società quotate di Borsa Italiana S.p.A. prevede che il Consiglio di Amministrazione esprima il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco in società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore della società. A tal fine è previsto che individui criteri generali differenziati in ragione dell'impegno connesso a ciascun ruolo (di consigliere esecutivo, non esecutivo o indipendente), anche in relazione alla natura e alle dimensioni delle società in cui gli



incarichi sono ricoperti nonché alla loro eventuale appartenenza al gruppo dell'emittente.

Il Consiglio di Amministrazione di Enia S.p.A., nella riunione dell'8 febbraio 2008, ha deliberato di effettuare tale valutazione applicando la procedura e i criteri di seguito elencati:

Amministratori

Gli Amministratori entro 30 giorni dal termine dell'esercizio precedente comunicano al Consiglio di Amministrazione gli incarichi ricoperti in altre società rilevanti.

Entro la riunione in cui il Consiglio di Amministrazione approva il progetto di bilancio relativo all'esercizio precedente, sarà valutato il cumulo degli incarichi degli amministratori come segue:

Amministratori Esecutivi

a) Gli amministratori con deleghe non devono avere altri incarichi esecutivi all'interno di Consigli di Amministrazione di società quotate.

b) Gli amministratori con deleghe possono avere altri incarichi esecutivi all'interno di Consigli di Amministrazione di una società complessa o società di interesse pubblico individuabili nelle definizioni di cui alla tabella allegata alla procedura.

c) Gli amministratori con deleghe possono avere altri incarichi non esecutivi all'interno di Consigli di Amministrazione di tre società complesse o società di interesse pubblico individuabili nelle definizioni di cui alla tabella allegata alla procedura.

Amministratori indipendenti e non esecutivi

Gli amministratori indipendenti o non esecutivi non devono avere incarichi in più di cinque società quotate oltre ad incarichi esecutivi in un massimo di due società complesse o società di interesse pubblico individuabili nelle definizioni di cui alla tabella di seguito riportata.

Modello di calcolo del limite al cumulo degli incarichi con l'attribuzione dei pesi alle diverse tipologie di incarico in funzione delle categorie di società.

Il punteggio è ottenuto effettuando la somma dei prodotti tra il numero di incarichi svolti per ogni tipologia definita ed il peso attribuito alla stessa. Tale somma, stante il limite massimo di incarichi in emittenti pari a 5, non deve essere superiore a 6.

		Tipologia di incarico per categoria di società	Peso	Numero di incarichi	Punteggio		
EMITTENTI	}	Emittente - Componente di organo di controllo	1		0,00	Limite numero incarichi ≤ 5	
		Emittente - Amministratore con deleghe gestionali	2		0,00		
		Emittente - Amministratore senza deleghe gestionali e che partecipa al comitato esecutivo	1		0,00		
		Emittente - Amministratore senza deleghe gestionali e che non partecipa al comitato esecutivo	0,75		0,00		
SOCIETÀ DI INTERESSE PUBBLICO	}	Società di interesse pubblico - Componente di organo di controllo	0,75		0,00		
		Società di interesse pubblico - Componente di organo di controllo in controllata	0,45		0,00		
		Società di interesse pubblico - Amministratore con deleghe gestionali	2		0,00		
		Società di interesse pubblico - Amministratore senza deleghe gestionali e che partecipa al comitato esecutivo	0,75		0,00		
		Società di interesse pubblico - Amministratore senza deleghe gestionali e che non partecipa al comitato esecutivo	0,6		0,00		
		Grande - Sindaco con incarico di controllo contabile	0,6		0,00		Società grandi > 250 dipendenti ovvero > € 50 mln di ricavi e > € 43 mln di attivo
		Grande - Sindaco con incarico di controllo contabile in controllata	0,36		0,00		
		Grande - Componente di organo di controllo	0,4		0,00		
Grande - Componente di organo di controllo in controllata	0,24		0,00				
SOCIETÀ NON QUOTATE E NON FFUSE	}	Grande - Amministratore con deleghe gestionali	1		0,00		
		Grande - Amministratore senza deleghe gestionali e che partecipa al comitato esecutivo	0,4		0,00		
		Grande - Amministratore senza deleghe gestionali e che non partecipa al comitato esecutivo	0,3		0,00		
		Media - Sindaco con incarico di controllo contabile	0,4		0,00		Società medie ≤ 250 dipendenti e ≤ € 50 mln di ricavi ovvero ≤ € 43 mln di attivo
		Media - Sindaco con incarico di controllo contabile in controllata	0,2		0,00		
		Media - Componente di organo di controllo o Amministratore	0,2		0,00		
		Media - Componente di organo di controllo in controllata	0,1		0,00		
				Piccola - Componente di organo di controllo o Amministratore	esente dal calcolo		-----
					0,00	Limite punteggio ≤ 6	

Sulla base dei criteri fissati dal Consiglio di Amministrazione e in considerazione delle dichiarazioni presentate, il numero e la natura degli incarichi ricoperti attualmente dai componenti il Consiglio di Amministrazione appaiono conformi a quanto richiesto dal Codice di Autodisciplina.

Comitati costituiti in seno al Consiglio di Amministrazione

Comitato per le Remunerazioni

Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, al Consiglio di Amministrazione spetta un compenso deliberato dall'Assemblea all'atto della nomina o successivamente, che resta invariato fino a nuova deliberazione dell'Assemblea stessa; ove non vi abbia già provveduto l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione stabilisce le modalità di ripartizione dei compensi tra i propri componenti.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello Statuto è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, sulla base dei criteri eventualmente fissati dall'Assemblea.

In data 27 luglio 2006, il Consiglio di Amministrazione ha istituito un Comitato per le Remunerazioni i cui compiti principali sono quelli di:

- a) presentare al Consiglio proposte per la remunerazione degli Amministratori Delegati e degli altri amministratori che ricoprono particolari cariche, monitorando l'applicazione delle decisioni adottate dal Consiglio stesso;
- b) valutare periodicamente i criteri adottati per la remunerazione dei dirigenti con responsabilità strategiche, vigilare sulla loro applicazione sulla base delle informazioni fornite dagli Amministratori Delegati e formulare al Consiglio di Amministrazione raccomandazioni generali in materia;
- c) presentare proposte al Consiglio di Amministrazione in merito all'utilizzo di sistemi di remunerazione variabile, legata ai risultati, fra cui anche le *stock option*, ed in merito alla definizione degli obiettivi degli Amministratori Delegati;
- d) con riferimento segnatamente alle *stock option* ed agli altri sistemi di incentivazione basati sulle azioni, presentare al Consiglio le proprie raccomandazioni in relazione al loro utilizzo ed a tutti i rilevanti aspetti tecnici legati alla loro formulazione ed applicazione. In particolare, il Comitato formula proposte al Consiglio in ordine al sistema di incentivazione ritenuto più opportuno (*stock option plans*, altri piani a base azionaria) e monitora l'evoluzione e l'applicazione nel tempo dei piani approvati dall'Assemblea su proposta del Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione - in data 27 luglio 2006 - ha nominato, quali componenti del Comitato per le Remunerazioni, per la durata del Consiglio di Amministrazione in carica, i consiglieri (indipendenti e non esecutivi) Signori: Augusto Schianchi con l'incarico di Presidente, Alessandro Maria Ovi e Giancarlo Cimoli.

In data 11 maggio 2007 (delibera confermata in data 8 febbraio 2008) il CdA ha assunto le seguenti delibere:

con l'astensione degli amministratori esecutivi per la parte che li riguarda,

- a) di approvare i criteri per la determinazione della remunerazione degli amministratori esecutivi e dei dirigenti con responsabilità strategiche da legare ai risultati economici conseguiti dalla Società e/o al raggiungimento di obiettivi specifici preventivamente indicati dal Consiglio di Amministrazione ovvero, nel caso dei dirigenti di cui sopra, dall'Amministratore Delegato;
- b) di prendere atto del fatto che l'attuale sistema di remunerazione dei consiglieri non esecutivi è commisurato all'impegno richiesto a ciascuno di essi, tenuto conto dell'eventuale partecipazione ad uno o più comitati, e non è legato ai risultati economici conseguiti dalla Società.

Nello svolgimento delle sue funzioni, il comitato ha la facoltà di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti nonché di avvalersi di consulenti esterni, nei termini stabiliti dal consiglio di amministrazione. Il budget di spesa del Comitato Remunerazioni viene determinato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Regolamento del Comitato per le Remunerazioni è allegato alla presente Relazione.

Comitato per le nomine

La presenza di un meccanismo di nomina tramite il c.d. “voto di lista” riservato agli azionisti di minoranza, oltre a essere conforme alle disposizioni introdotte dalla Legge n. 262/2005 e successive modifiche ed integrazioni, consente di non avvalersi di un comitato per le nomine, garantendo comunque agli Azionisti di minoranza la possibilità di avere rappresentanza in seno al Consiglio di Amministrazione.

Sistema di controllo interno

Il sistema di controllo interno è l'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, una conduzione dell'impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati.

Costituiscono elementi del sistema di controllo interno, tra gli altri, il Codice Etico ed il Modello Organizzativo predisposto ai sensi del decreto legislativo 231/01 e successive modifiche ed integrazioni.

Il sistema si esplica attraverso:

- il “controllo primario di linea” affidato alle singole unità o Società del Gruppo, svolto sui propri processi; la responsabilità di tale controllo è demandata al management operativo ed è parte integrante di ogni processo aziendale;
- la funzione *Internal Auditing*, (il cui responsabile ha anche la funzione di Preposto al controllo interno), gerarchicamente indipendente dai responsabili di aree operative, che riporta direttamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione e si rapporta al Comitato per il Controllo Interno ed al Collegio Sindacale. In base ad un'attività di *risk assessment* su attività e processi mappati all'interno delle principali Società del Gruppo, svolge un'attività di monitoraggio dei controlli primari di linea attraverso:
 - progetti specifici;
 - un'attività di *follow up* delle azioni correttive, identificate in fase di auditing, utili al miglioramento del sistema di controllo interno.

Nell'ambito del sistema di controllo interno della Società, le funzioni di staff provvedono a monitorare i fattori utili a garantire un presidio continuativo dei fenomeni economici e di mercato, al fine di gestire potenziali rischi e intercettare eventuali opportunità.

Un adeguato ed efficace sistema per il controllo interno contribuisce a garantire la salvaguardia del patrimonio sociale, l'efficienza e l'efficacia delle operazioni aziendali, l'affidabilità dell'informazione finanziaria e il rispetto di leggi e regolamenti.

Il Consiglio di Amministrazione esercita le proprie funzioni relative al sistema di controllo interno tenendo in adeguata considerazione i modelli di riferimento e le *best practices* esistenti in ambito nazionale ed internazionale (ad es. il *framework CoSO ERM*).

Nel corso del 2007, avvalendosi della collaborazione di una Società specializzata, la funzione *Internal Auditing* ha portato a termine l'attività di *risk assessment* su Enia S.p.A. e sulle principali controllate, con l'obiettivo perseguito di rilevare e mappare i processi aziendali al fine di identificare e valutare i rischi potenziali ed i relativi controlli presenti nelle aree di business e nei processi chiave delle principali società del Gruppo. Il Consiglio di Amministrazione, con l'assistenza del Comitato di Controllo Interno, ha infine esaminato i risultati finali dell'attività svolta: mappatura dei processi, rischi e controlli rilevati, ripartizione dei rischi potenziali rilevati in base al livello di impatto/probabilità ed alla presenza di un adeguato livello di controllo, la loro

ripartizione per tipologia e per società esaminata, i processi aziendali di particolare rilevanza per la presenza di rischi potenziali significativi e le aree di miglioramento operativo. Il piano pluriennale degli interventi di *audit* da eseguirsi nel Gruppo è stato elaborato dalla Funzione *Internal Auditing* sulla base delle priorità rilevate nei processi aziendali a seguito dell'attività di *risk assessment*.

I risultati degli *audit* effettuati sono portati tempestivamente a conoscenza del Presidente, dell'Amministratore Delegato, dell'Alta Direzione e, almeno trimestralmente, dei componenti del Comitato per il Controllo Interno e del Collegio Sindacale che vigila, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 149 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), sull'adeguatezza del sistema di controllo interno.

In base alle informazioni ed evidenze raccolte, il Consiglio di Amministrazione ha valutato il sistema di controllo interno nel suo complesso effettivamente funzionante, adeguato ed efficace in relazione alla fase di consolidamento (appena terminata) delle strutture societarie ed organizzative e delle relative procedure aziendali. La valutazione, in quanto riferita al sistema nel suo complesso, risente dei limiti insiti nello stesso: infatti il sistema di controllo interno può garantire solo con "ragionevole certezza" la realizzazione degli obiettivi aziendali.

Il sistema di controllo interno è stato inoltre implementato anche attraverso l'adozione di un modello organizzativo, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 30 marzo 2006 (il "**Modello Organizzativo**").

Il Modello Organizzativo mira ad assicurare la messa a punto di un sistema modulato sulle specifiche esigenze determinate dall'entrata in vigore del D. Lgs. 231/2001 concernente la responsabilità amministrativa delle società per i reati commessi da soggetti apicali o sottoposti.

Comitato per il Controllo Interno

Il Consiglio di Amministrazione, con delibera del 30 marzo 2006, ha istituito un Comitato per il Controllo Interno composto da 3 amministratori non esecutivi, tutti indipendenti.

Il Comitato per il Controllo Interno è attualmente composto dagli Amministratori: Alessandro Maria Ovi (Presidente), Giancarlo Cimoli e Augusto Schianchi.

Il Consiglio di Amministrazione, nel corso della riunione del 13 aprile 2007, ha identificato ed approvato i parametri di valutazione dell'adeguatezza dell'esperienza in materia contabile e finanziaria richiesti in capo ad almeno un componente del Comitato per il Controllo Interno, nell'ottica del pieno adeguamento da parte della Società al Codice di Autodisciplina. Secondo tali parametri, tutti i componenti possiedono un'adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria, valutata dal Consiglio di Amministrazione nella medesima riunione.

In data 8 febbraio 2008, il Consiglio di Amministrazione ha confermato nella persona dell'Amministratore Delegato, l'amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno, così come richiesto dal Codice di Autodisciplina.

Il Comitato per il Controllo Interno, oltre ad assistere il Consiglio di Amministrazione nell'espletamento dei compiti indicati dal Codice di Autodisciplina al punto 8.C.1.:

- a) valuta, unitamente al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ed ai revisori, il corretto utilizzo dei principi contabili e la loro omogeneità di applicazione nel Gruppo, ai fini della redazione del bilancio consolidato;
- b) su richiesta dell'amministratore esecutivo all'uopo incaricato, esprime pareri su specifici aspetti inerenti alla identificazione dei principali rischi aziendali nonché alla progettazione, realizzazione e gestione del sistema di controllo interno;

- c) esamina il piano di lavoro preparato dal soggetto preposto al controllo interno nonché le relazioni periodiche da esso predisposte;
- d) valuta le proposte formulate dalle società di revisione per ottenere l'affidamento del relativo incarico, nonché il piano di lavoro predisposto per la revisione e i risultati esposti nella relazione e nella eventuale lettera di suggerimenti;
- e) vigila sull'efficacia del processo di revisione contabile;
- f) svolge gli ulteriori compiti che gli vengono attribuiti dal Consiglio di Amministrazione;
- g) riferisce al Consiglio, almeno semestralmente, in occasione dell'approvazione del bilancio e della relazione semestrale, sull'attività svolta nonché sull'adeguatezza del sistema di controllo interno.

Ai lavori del Comitato per il Controllo Interno partecipa il Presidente del Collegio Sindacale o altro sindaco da lui designato.

Durante l'esercizio 2007 il Comitato per il Controllo Interno si è riunito in tre occasioni ed ha principalmente esaminato:

- l'evoluzione del progetto di *risk assessment* condotto sui processi e sulle attività delle principali società del Gruppo e le relative risultanze;
- il piano pluriennale degli interventi di *audit* preparato dalla funzione *Internal Auditing* in base ai risultati dell'attività di *risk assessment* svolta;
- le relazioni emesse dall'*Internal Auditing* nel corso 2007;
- le principali problematiche del bilancio 2007 e l'adeguatezza dei principi contabili utilizzati, di concerto con la Direzione Amministrativa, il Collegio Sindacale e la Società di revisione;
- la valutazione dell'adeguatezza, efficacia ed effettivo funzionamento del sistema di controllo interno;
- le attività svolte per l'individuazione, selezione e assegnazione dell'incarico alla società di revisione per il periodo 2007-2015 in base a fattori tecnici, organizzativi ed economici;
- le attività avviate dalla Società per l'adeguamento alle disposizioni della legge 262/05 in materia di informativa finanziaria;
- le attività messe in atto dalla Società per l'adesione al Codice di Autodisciplina.

Il Regolamento del Comitato per il Controllo Interno è allegato alla presente Relazione.



PREPOSTO AL CONTROLLO INTERNO

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno e sentito il parere del Comitato per il Controllo Interno, ha nominato – in data 30 marzo 2006 - il Responsabile della funzione *Internal Auditing* di Enia, dr. Maurilio Battioni, quale soggetto Preposto al controllo interno (indipendente dai responsabili di aree operative, riporta direttamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione e si rapporta al Comitato per il Controllo Interno ed al Collegio Sindacale).

DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI-SOCIETARI (ART. 154 *BIS* DEL TUF)

In data 11 maggio 2007, il Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, ha deliberato di nominare, con efficacia dalla data di avvio delle negoziazioni delle azioni della Società sul Mercato Telematico Azionario, alla funzione di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari il dr. Gianpiero Grotti, Direttore Amministrazione e Finanza della Società e di dotarlo dei poteri e mezzi necessari per l'esercizio dei compiti previsti dalla legge. Il dr. Grotti possiede i requisiti professionali richiesti dallo statuto per poter ricoprire la carica. Nell'esercizio 2007 Enia ha dato corso al progetto di adeguamento alle disposizioni dell'art. 154-bis del Testo Unico della Finanza (introdotto dalla legge 28-12-2005 n.262), nel quale sono contenute specifiche disposizioni per le società quotate in materia di informativa finanziaria, predisposizione e verifica dell'effettiva applicazione di adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione dei bilanci annuali e semestrali (anche consolidati), attestazione periodica da rilasciare da parte del Dirigente preposto.

RUOLO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione nel corso dell'esercizio di riferimento si è riunito 15 volte.

Per il corrente esercizio sono previste 12 riunioni, di cui 3 già tenute.

L'attività del Consiglio di Amministrazione e della Società, anche nei confronti delle società del gruppo, è basata sui principi di corretta gestione societaria ed imprenditoriale e sui principi previsti dal Codice di Autodisciplina nonché sui principi e sui valori stabiliti nel Codice Etico.

Il Consiglio di Amministrazione esercita un ruolo generale di indirizzo e di controllo sull'attività della Società e sull'esercizio dell'impresa assumendo a tal fine le decisioni necessarie ed utili per dare attuazione all'oggetto sociale.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce con regolare cadenza e si organizza in modo da garantire un efficace svolgimento delle proprie funzioni. In tale contesto, gli amministratori agiscono e deliberano in maniera informata, perseguendo l'obiettivo prioritario della creazione di valore per gli azionisti.

Ai sensi dell'art. 15.1 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e può compiere tutti gli atti che ritenga necessari o opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, fatta esclusione soltanto per quelli tassativamente riservati dalla legge o dallo Statuto all'Assemblea.

In conformità dei criteri stabiliti dall'articolo 1.C.1 del Codice di Autodisciplina, nell'ambito delle attività svolte, il Consiglio di Amministrazione:

(i) esamina e approva i piani strategici, industriali e finanziari della Società e del gruppo di cui essa è a capo, il sistema di governo societario della Società e la struttura del gruppo;

(ii) valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile generale della Società e delle controllate aventi rilevanza strategica predisposto dall'Amministratore Delegato, con particolare riferimento al sistema di controllo interno e alla gestione dei conflitti di interesse; tale valutazione è stata effettuata dal Consiglio di Amministrazione in data 8 febbraio 2008;

(iii) attribuisce e revoca le deleghe all'Amministratore Delegato definendone i limiti e le modalità di esercizio; stabilisce altresì la periodicità, comunque non superiore al trimestre, con la quale l'Amministratore Delegato deve riferire al Consiglio circa l'attività svolta nell'esercizio delle deleghe conferite;

(iv) determina, sentito il Collegio Sindacale, la remunerazione dell'Amministratore Delegato e degli altri amministratori che ricoprono particolari cariche, nonché, qualora non vi abbia già provveduto l'Assemblea, la suddivisione del compenso globale spettante ai membri del Consiglio;

(v) valuta il generale andamento della gestione, tenendo in considerazione, in particolare, le informazioni ricevute dall'Amministratore Delegato, nonché confrontando, periodicamente, i risultati conseguiti con quelli programmati;

(vi) esamina e approva preventivamente le operazioni della Società e delle sue controllate, quando tali operazioni abbiano un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario per la Società stessa, prestando particolare attenzione alle situazioni in cui uno o più amministratori siano portatori di un interesse per conto proprio o di terzi e, più in generale, alle operazioni con parti correlate; a tal fine stabilisce criteri generali per individuare le operazioni di significativo rilievo;

(vii) effettua, almeno una volta all'anno, una valutazione sulla dimensione, sulla composizione e sul funzionamento del Consiglio di Amministrazione stesso e dei suoi

Comitati, eventualmente esprimendo orientamenti sulle figure professionali la cui presenza in Consiglio sia ritenuta opportuna; tale valutazione è stata effettuata dal Consiglio di Amministrazione in data 8 febbraio 2008;

(viii) fornisce informativa, nella Relazione, in merito al numero delle riunioni del Consiglio di Amministrazione tenutesi nel corso dell'esercizio e sulla relativa percentuale di partecipazione di ciascun amministratore; e

(ix) esercita gli altri poteri ad esso attribuiti dalla legge e dallo Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione è competente a deliberare in merito alle seguenti materie: (a) adeguamento dello Statuto alle disposizioni normative; (b) operazioni di fusione per incorporazione o di scissione della società ai sensi degli artt. 2505, 2505 bis e 2506 *ter*, ultimo comma, del codice civile; (c) effettuazione del comunicato dell'emittente relativo ad offerte pubbliche di acquisto o scambio ai sensi dell'art. 103, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il Consiglio di Amministrazione peraltro potrà rimettere all'assemblea dei soci le deliberazioni sulle sopra indicate materie.

Ai sensi dell'art. 16.2 dello Statuto, la convocazione del Consiglio di Amministrazione, contenente il giorno, l'ora, il luogo della riunione e gli argomenti da trattare, è fatta dal Presidente, o in sua assenza dal Vice Presidente, con lettera raccomandata a.r. spedita almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, valutato dal Presidente o da chi ne fa le veci, a mezzo di telegramma, di telefax o di posta elettronica spediti con almeno 24 ore di anticipo.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel Comune in cui ha sede la Società, ovvero in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nel territorio italiano, ogni volta che il Presidente lo giudichi opportuno oppure ne sia fatta richiesta scritta da almeno tre dei suoi componenti, ovvero dal Collegio Sindacale o da almeno un membro del Collegio stesso.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente, se nominato. In mancanza anche di quest'ultimo, sono presiedute dal consigliere più anziano di età.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente, anche in mancanza di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e i sindaci effettivi in carica. In tale ipotesi ciascuno degli intervenuti può comunque opporsi alla discussione degli argomenti sui quali dichiara di non essere sufficientemente informato.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di Amministrazione in carica. In caso di parità dei voti la proposta si intende respinta.

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2007, il Consiglio di Amministrazione ha tenuto 15 riunioni (18 gennaio, 2 febbraio, 16 febbraio, 1 marzo, 13 marzo, 20 marzo, 13 aprile, 11 maggio, 5 giugno, 17 luglio, 13 settembre, 15 ottobre, 14 novembre, 13 dicembre e 21 dicembre) che hanno visto la regolare partecipazione degli amministratori e la presenza del Collegio Sindacale. Si precisa, al riguardo, che il numero di assenze, peraltro sempre giustificate, è stato alquanto contenuto. Nelle tabelle allegate è riportata la percentuale di partecipazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale alle riunioni consiliari.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione hanno partecipato dirigenti della Società o soggetti esterni, qualora ritenuto opportuno, al fine di fornire, in relazione agli argomenti trattati, un contributo specialistico.



In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2.6.2. comma 1c del Regolamento di Borsa Italiana S.p.A., in data 10 settembre 2007 (essendosi quotata in borsa il 10 luglio 2007), la società ha provveduto a comunicare alla società di gestione del mercato il calendario annuale degli eventi dell'anno 2007.

Adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile

In data 8 febbraio 2008, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di considerare adeguato l'attuale assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società.

Nella stessa seduta il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di considerare controllate "aventi rilevanza strategica", le seguenti società: Enia Parma Srl, Enia Piacenza Srl, Enia Reggio Emilia Srl, Enia Energia SpA, Tesa Energia Srl, Enia Progetti Spa e Tecnoborgo SpA.

Compensi e remunerazioni

Il compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica è stato fissato dall'assemblea ordinaria dei Soci del 20 giugno 2005 e, per i tre amministratori nominati dalla minoranza, dall'assemblea ordinaria dei Soci del 10 ottobre 2007, in entrambi i casi in euro 25.000 lordi annui cadauno.

Inoltre, l'assemblea dei soci del 20 giugno 2005 ha determinato in euro 555.000 cumulativi annui lordi la remunerazione per gli amministratori investiti di particolari cariche ai sensi di quanto previsto dall'art. 2389 del codice civile, in ragione della loro permanenza in carica e con decorrenza dal 7 marzo 2005, data in cui sono stati conferiti i poteri ai predetti amministratori. Tale compenso si è aggiunto a quello di euro 25.000 annui lordi annui.

La suddivisione della somma di euro 555.000 tra il Presidente, il Vice Presidente e l'Amministratore Delegato (Amministratori con deleghe) è stata, all'epoca, stabilita dal Consiglio di Amministrazione che ha deliberato sull'argomento nella prima riunione utile successiva all'odierna assemblea.

Relazioni trimestrali del Presidente e dell'Amministratore Delegato

Nel corso delle sedute tenutesi in data 13 aprile 2007, 17 luglio 2007, 15 ottobre 2007 e 8 febbraio 2008 il Consiglio di Amministrazione ha positivamente valutato la relazione trimestrale del Presidente e dell'Amministratore Delegato redatta anche ai fini di quanto previsto nell'art. 2381 del codice civile e nell'art. 150 del Testo Unico della Finanza (TUF), sul generale andamento della gestione durante i trimestri di riferimento del 2007, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo poste in essere.

Valutazioni effettuate dal Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta dell'8 febbraio 2008, ha proceduto ad una valutazione della dimensione, composizione e funzionamento del Consiglio di Amministrazione e dei suoi Comitati (Comitato per il controllo interno e Comitato per le remunerazioni). Si è ritenuto che il Consiglio, nella sua composizione attuale, non abbia necessità di essere integrato con particolari figure professionali.

La dimensione dell'attuale Consiglio, ad esito della quotazione in borsa e dell'Assemblea degli Azionisti tenutasi lo scorso 10 ottobre 2007, è stata incrementata al fine di consentire la rappresentanza degli azionisti di minoranza attraverso la nomina, con il meccanismo del voto di lista, di tre nuovi amministratori. Lo statuto



sociale, che è entrato in vigore dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni della società sul mercato azionario, stabilisce che il Consiglio di Amministrazione sia composto da undici membri. Il Consiglio di Amministrazione ha valutato che tale dimensione appaia in linea con quello di altre società quotate comparabili con Enia e appaia costituito da un numero congruo di amministratori per lo svolgimento dell'attività sociale.

In merito alla composizione, il Consiglio di Amministrazione attuale è composto da undici amministratori, di cui cinque esecutivi e sei non esecutivi, questi ultimi anche indipendenti ai sensi sia dei criteri applicativi previsti dal Codice di Autodisciplina, sia ai sensi dell'art. 148 comma 3 del Testo Unico della Finanza.

Il meccanismo di nomina previsto dal nuovo statuto prevede che almeno uno degli amministratori eletti dalla minoranza possieda i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina. Attualmente, i tre consiglieri eletti dalla minoranza sono indipendenti.

Il numero, la competenza, l'autorevolezza e la disponibilità dei consiglieri non esecutivi è tale da garantire che il loro giudizio abbia un peso significativo nell'assunzione delle decisioni consiliari.

L'attuale composizione del Consiglio è inoltre conforme a quanto previsto dalla legge e dai regolamenti applicabili.

Per quanto concerne il funzionamento del Consiglio di Amministrazione, non è stata ravvisata l'esistenza di situazioni problematiche da segnalare, in quanto i lavori consiliari si sono svolti in modo ordinato e puntuale.

Per quanto riguarda i Comitati costituiti all'interno del Consiglio di Amministrazione (Comitato per il controllo interno e Comitato per le remunerazioni), non sono state ravvisate situazioni di particolare criticità da segnalare, dato che i Comitati predetti hanno svolto regolarmente la loro attività, alle riunioni hanno partecipato i relativi componenti con un elevato grado di presenza ed i relativi Presidenti hanno costantemente informato il Consiglio di Amministrazione delle conclusioni del loro lavoro.

ORGANI DELEGATI

L'art. 17.1 dello Statuto prevede che il Consiglio di Amministrazione abbia facoltà di delegare in tutto o in parte le proprie attribuzioni, ad esclusione di quelle non delegabili per legge e ai sensi dello Statuto, a un Comitato Esecutivo, e/o ad uno o più Amministratori Delegati, determinando i limiti della delega e specificando, in caso di delega a più di un amministratore, se essi agiranno disgiuntamente o congiuntamente. Inoltre, lo Statuto prevede la facoltà, in capo al Consiglio di Amministrazione, di nominare un Comitato Consultivo, con funzioni istruttorie e propositive, composto da quattro membri scelti dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti.

Amministratore Delegato

In data 14 luglio 2006, il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a nominare il dr. Ivan Strozzi Amministratore Delegato della Società, attribuendogli i seguenti poteri da esercitarsi a firma singola con decorrenza 1 settembre 2006:

- 1) dirigere e gestire l'attività sociale ai fini del raggiungimento degli scopi sociali;
- 2) formulare proposte al Consiglio di Amministrazione in ordine agli indirizzi generali di gestione dei beni e dei servizi affidati alla Società;
- 3) vigilare sull'andamento gestionale della Società e delle società partecipate, riferendo al Consiglio di Amministrazione con la cadenza prevista dallo statuto sociale;
- 4) adottare i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei vari servizi aziendali e per il loro organico sviluppo;
- 5) predisporre e presentare al Consiglio di Amministrazione i piani programma annuali e pluriennali ed i budget di esercizio;
- 6) perseguire gli obiettivi indicati dal budget annuale e dai piani pluriennali approvati dal Consiglio di Amministrazione analizzandone e motivandone gli eventuali scostamenti;
- 7) predisporre strumenti e procedure di sistematico monitoraggio dell'avanzamento dei piani;
- 8) proporre al Consiglio di Amministrazione, in accordo con il Vice Presidente, il piano annuale e pluriennale degli investimenti sulla base delle scadenze e dei tempi stabiliti dalle procedure di pianificazione e controllo aziendale e formulare, in accordo con il Vice Presidente, le forme di finanziamento più opportune;
- 9) esercitare il controllo, in accordo con il Vice Presidente, sulla realizzazione degli investimenti di importo superiore a 1.000.000 (unmilione) di euro e valutare l'efficacia della gestione degli investimenti e dell'attuazione del relativo piano;
- 10) dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea compiendo tutte le operazioni e tutti gli atti di qualunque natura richiesti dalle deliberazioni medesime;
- 11) proporre al Consiglio di Amministrazione tutte le iniziative che riterrà utili nell'interesse della società e delle società partecipate e formulare proposte nelle materie riservate alla competenza del Consiglio;
- 12) rappresentare la società nelle assemblee di società, enti, associazioni ed organismi dei quali la stessa sia azionista o socio o membro, con facoltà di rilasciare apposite deleghe;
- 13) proporre al Consiglio di Amministrazione le strutture organizzative della società nonché la definizione della *governance* e delle strutture organizzative delle Società partecipate;

- 14) stipulare, modificare e risolvere contratti di lavoro del personale dipendente e dirigente, coordinare l'operato delle strutture e dei dipendenti della Società ed esercitare su di essi i poteri disciplinari previsti dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro;
- 15) stipulare accordi con le Rappresentanze Sindacali;
- 16) acquistare, vendere e permutare i beni e i servizi la cui compravendita rientri tra le attività tipiche svolte dalla Società o sia necessaria per l'attività di impresa;
- 17) acquistare, vendere e permutare beni immobili, con esclusione di aziende e rami d'azienda, beni mobili registrati e non, brevetti, marchi per un valore non superiore a Euro 10.000.000;
- 18) sottoscrivere e vendere azioni o partecipazioni in altre società o altri enti, obbligazioni convertibili ovvero obbligazioni con *warrant*, nonché acquistare e vendere aziende e rami d'azienda per un valore non superiore a 5.000.000 di euro. Per gli importi superiori vi sarà l'obbligo dell'Amministratore Delegato di presentare la relativa proposta al Consiglio di Amministrazione;
- 19) partecipare a gare di appalto o di concessione, aste, licitazioni private, trattative private, appalti-concorsi ed altri pubblici incanti nazionali, comunitari o internazionali, per l'aggiudicazione di lavori, forniture di impianti, di beni e di servizi, anche in associazione, società o altre forme di raggruppamento con altre imprese, presentare le relative offerte fino ad un importo massimo di Euro 5.000.000 e, in caso di aggiudicazione, sottoscrivere i relativi atti, contratti ed impegni, compreso il rilascio di garanzie e l'esecuzione di depositi cauzionali. Per le offerte di importo superiore vi sarà l'obbligo dell'Amministratore Delegato di presentare la relativa proposta al Consiglio di Amministrazione;
- 20) stipulare contratti, convenzioni ed accordi con enti locali e loro società per l'erogazione dei servizi attinenti all'oggetto della Società per impegni di spesa fino ad euro 10.000.000;
- 21) stipulare contratti e in generale assumere tutte le obbligazioni, impegni e responsabilità di qualsiasi natura (con le modalità prescritte dalla legge), che abbiano una durata non superiore a nove anni e/o comportino a carico della Società impegni non superiori a Euro 10.000.000, e modificare, risolvere e cedere tali contratti, tra i quali si elencano, a titolo meramente esemplificativo, i seguenti:
 - a) di assunzione di finanziamenti a medio e lungo termine ed in qualunque forma, quali per esempio mutui, operazioni di fido con banche istituti di credito, enti finanziatori, istituzioni finanziarie ed assicurative, compresa la Cassa Depositi e Prestiti, determinandone modalità, condizioni e garanzia;
 - b) di investimento della liquidità eccedente il normale fabbisogno di gestione;
 - c) di consulenza e prestazione d'opera intellettuale;
 - d) di prestazione d'opera non intellettuale;
 - e) di fornitura di beni e di appalto di lavori e di servizi;
 - f) di noleggio;
 - g) di trasporto, spedizione e deposito;
 - h) di assicurazione, in qualità di assicurato;
 - i) di mediazione e procacciamento d'affari;
 - j) di mandato;
 - k) di commissione;
 - l) di agenzia;
 - m) di concessione;
 - n) di vendita;
 - o) di lavorazione per conto terzi;
 - p) di comodato;

- q) di somministrazione comprese di materie prime;
 - r) aventi per oggetto diritti di servitù, concessione, superficie ed enfiteusi;
 - s) di usufrutto, d'uso e di abitazione;
 - t) di locazione e sub-locazione di immobili con durata non ultranovennale;
 - u) di pubblicità;
 - v) di acquisto, cessione e rilascio di licenza d'uso di marchi, brevetti, modelli industriali di utilità e ornamentali, procedimenti tecnici, opere dell'ingegno e contratti di *know-how*;
 - w) aventi per oggetto il *leasing* finanziario (locazione finanziaria) di beni immobili e beni mobili anche iscritti in pubblici registri in Italia e all'estero ivi compresa la facoltà, alla scadenza, di riscatto, restituzione o proroga della locazione del bene;
 - x) aventi per oggetto il *factoring* (cessione di crediti commerciali);
- 22) operare sui conti correnti presso Istituti di Credito ed Uffici Postali della società nei limiti dei fidi accordati, effettuare depositi e prelievi, girare effetti all'incasso e allo sconto, riscuotere corrispettivi, pagamenti, saldi, rilasciandone liberatoria quietanza; emettere, accettare ed avallare titoli di credito; girare per l'incasso assegni e vaglia, far emettere assegni circolari e vaglia postali; emettere assegni bancari entro i limiti di disponibilità di conto;
- 23) stipulare, modificare e risolvere fidejussioni e prestare altre forme di garanzia personale o reale, nonché lettere di patronage, con riguardo a obbligazioni assunte o da assumere verso i terzi in genere, verso istituti di credito ed enti finanziari anche per le società nelle quali la Società detiene o deterrà, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale sociale, nei limiti di Euro 10.000.000 per ciascuna operazione;
- 24) firmare le dichiarazioni dei redditi e dei sostituti d'imposta; firmare le dichiarazioni relative all'I.V.A., nonché firmare tutte le altre dichiarazioni di carattere fiscale e/o impositivo richieste e assolvere ogni relativo adempimento;
- 25) rappresentare la Società avanti l'autorità giudiziaria penale, civile e amministrativa, in tutte le cause sia attive che passive, nonché nelle controversie di lavoro, con facoltà di transigere e concordare le relative vertenze, anche stragiudizialmente, fino ad un esborso massimo per la Società di Euro 10.000.000 per ciascuna transazione; per quanto sopra potrà nominare e revocare avvocati, arbitri e procuratori *ad lites* e rilasciare le occorrenti procure, costituirsi parte civile, proporre istanze e ricorsi, richiedere prove, rendere interrogatori liberi o formali, eleggere domicili; presentare querele, denunce ed esposti penali e procedere al loro ritiro; procedere ad atti conservativi, esecutivi e coattivi, e curarne eventualmente la revoca; intervenire nelle procedure concorsuali ed insinuare crediti nelle stesse; rendere dichiarazioni di terzo pignorato, eventualmente nominando allo scopo mandatarî speciali; decidere e procedere alla cessione ed all'acquisto di crediti anche di natura fiscale; decidere e procedere alla rinuncia dei crediti, alla loro messa a perdita, all'accollo dei debiti e/o alla delega di pagamento;
- 26) rappresentare la società attivamente e passivamente (con tutti i poteri all'uopo occorrenti per fare istanze, denunce, versamenti, ricorsi, reclami, liquidare anche in via transattiva tasse imposte, tributi, chiedere ed incassare rimborsi rilasciandone quietanza) di fronte alla Pubblica Amministrazione ed alle Commissioni di ogni ordine e grado, Enti ed uffici pubblici e privati, Uffici di Regioni, Province, Comuni, Camere di Commercio, uffici UTF, Borse Valori, Consob, Banca d'Italia, Ministeri, Ufficio Italiano dei cambi, Cassa Depositi e Prestiti, Uffici Marittimi, Pubblico Registro Automobilistico, Uffici del Registro, Uffici dei registri immobiliari, uffici IVA, Uffici dell'intendenza di finanza, Uffici tecnico erariali, delle imposte e tributi in

- genere, Uffici Doganali, postali e telegrafici (anche per spedizioni, depositi, svincoli e ritiro di merci, valori, pacchi, pieghi, lettere raccomandate ed assicurate, rilasciando ricevute e quietanze), uffici ed enti di previdenza ed assistenza nonché ogni altra Pubblica Amministrazione e/o Autorità;
- 27) rappresentare la Società nei confronti delle Autorità regolatrici del mercato;
 - 28) firmare le prescritte denunce agli Enti previdenziali ed assicurativi ed assolvere ogni altro adempimento attinente l'amministrazione del personale;
 - 29) disporre la cancellazione, la riduzione e la restrizione di ipoteche e privilegi iscritti a favore della società nonché surrogazioni a favore di terzi;
 - 30) costituire, modificare ed estinguere servitù attive;
 - 31) richiedere le necessarie autorizzazioni, nulla osta, pareri previsti per legge e altri atti similari necessari allo svolgimento delle attività della società;
 - 32) rilasciare certificati laddove la società sia a ciò chiamata e/o abilitata e, in particolare:
 - a) rilasciare dichiarazioni di conformità e di idoneità, a tutti gli effetti, per le opere eseguite da terzi, previo controllo e collaudo delle stesse;
 - b) procedere all'accertamento dello stato di avanzamento dei lavori ai fini della liquidazione dei conti;
 - c) contestare le eventuali inadempienze e procedere a transazioni;
 - 33) sottoscrivere per il rilascio ogni dichiarazione, attestazione, certificazione, richiesta alla Società, in ordine alle attività tecniche da questa svolte;
 - 34) decidere l'adesione e/o l'iscrizione della società ad albi, organismi, associazioni, enti aventi carattere scientifico, tecnico, di studio e ricerca in campi di interesse della società, la cui partecipazione comporti un impegno di spesa non superiore ad euro 10.000.000;
 - 35) nominare i soggetti responsabili tecnici ed amministrativi la cui individuazione si rende necessaria sia in applicazione della normativa per gli appalti pubblici e privati, che della normativa sulla sicurezza.

Ai sensi dell'art. 17.3 dello Statuto vigente, l'Amministratore Delegato riferisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con periodicità non superiore a tre mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate. Ciascun amministratore può chiedere all'Amministratore Delegato che siano fornite informazioni in Consiglio relative alla gestione della Società.

Presidente

In data 7 marzo 2005, il Consiglio di Amministrazione ha attribuito al Presidente, dr. Andrea Allodi, i seguenti poteri da esercitarsi in coordinamento con l'Amministratore Delegato:

- 1) Formulare al Consiglio di Amministrazione proposte per le scelte volte, in generale, allo sviluppo della società e, in particolare, alle strategie di customer loyalty e brand equity nell'ambito delle politiche commerciali della Società.
- 2) Proporre al Consiglio di Amministrazione, in accordo con l'Amministratore Delegato, possibili operazioni di aggregazione e, una volta ottenuta l'approvazione del Consiglio di Amministrazione, condurre le relative trattative con le controparti.
- 3) Proporre al Consiglio di Amministrazione, in accordo con l'Amministratore Delegato, i criteri per l'individuazione di eventuali partner industriali.
- 4) Operare presso ogni Pubblica Amministrazione dello Stato e degli Enti Locali, nonché presso ogni Ente e/o organizzazione privata esercente pubbliche

concessioni onde richiedere ed ottenere atti amministrativi, autorizzativi, certificativi e concessori, a tal scopo, formulando istanze, domande, dichiarazioni, versamenti e depositi di somme o titoli e rilascio di fidejussioni fino alla somma di Euro 500.000,00 cadauna, sentito preventivamente l'Amministratore Delegato.

- 5) Rappresentare la Società nelle relazioni con gli Enti Pubblici, anche soci. Mantenere e sviluppare i rapporti con Istituzioni ed Enti Pubblici ed organizzazioni private in Italia e all'estero.
- 6) Disporre, tenendo conto anche delle indicazioni dell'Amministratore Delegato, l'ordine del giorno delle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo (nel caso in cui venisse istituito) e provvedere alla loro convocazione.
- 7) Presiedere e dirigere l'assemblea.
- 8) Nell'ambito delle attività ad esso delegate e dopo aver consultato l'Amministratore Delegato, avvalersi di consulenze legali e tecniche e di prestazioni di servizi nella misura necessaria e fino alla concorrenza di Euro 500.000,00 (cinquecentomila) per anno.
- 9) Dopo aver verificato la totale indisponibilità e/o irreperibilità dell'Amministratore Delegato, compiere le operazioni rientranti nell'ambito delle deleghe dell'Amministratore Delegato, che siano tanto necessarie e urgenti da non poter attendere la disponibilità dell'Amministratore Delegato, né la convocazione di un apposito Consiglio di Amministrazione. In ogni caso il Presidente dovrà dare immediata comunicazione a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, motivando le ragioni di urgenza.

Ai sensi dello statuto sociale, al Presidente spetta la rappresentanza della società di fronte a terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative in ogni grado ed in qualunque sede, anche per giudizi di cassazione e revocazione, nominando avvocati e procuratori alle liti.

Vice Presidente

In data 7 marzo 2005, il Consiglio di Amministrazione ha attribuito al Vice Presidente, prof. Marco Elefanti, i seguenti poteri da esercitarsi in coordinamento con l'Amministratore Delegato:

Ad eccezione dei poteri riservati dalla legge e/o dallo statuto all'Assemblea e/o al Consiglio di Amministrazione e di quelli delegati al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato, sono attribuiti al Vice-Presidente i seguenti poteri:

- 1) Proporre al Consiglio di Amministrazione, in accordo con l'Amministratore Delegato, il piano annuale e pluriennale degli investimenti sulla base delle scadenze e dei tempi stabiliti dalle procedure di pianificazione e controllo aziendale e formulare, in accordo con l'Amministratore Delegato, le forme di finanziamento più opportune
- 2) Esercitare il controllo, in accordo con l'Amministratore Delegato, sulla realizzazione degli investimenti di importo superiore a 1.000.000 (unmilione) di euro e valutare l'efficacia della gestione degli investimenti e dell'attuazione del relativo piano.
- 3) Proporre il piano annuale dell'attività di ricerca applicata e di innovazione, anche in collaborazione con Università e Centri di ricerca esterni.
- 4) Avvalersi, nell'ambito delle attività ad esso delegate e dopo aver consultato l'Amministratore Delegato, di consulenze tecniche e di prestazioni di servizi nella misura necessaria e fino alla concorrenza di Euro 150.000,00 (centocinquantamila) per anno.



Ai sensi dell'art. 19.1 dello Statuto, la rappresentanza generale della Società e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente. La firma del Vice Presidente costituisce prova, e fa fede nei confronti dei terzi, dell'assenza o dell'impedimento del Presidente. Ai sensi dell'art. 19.2 dello Statuto, la rappresentanza generale della società e la firma sociale spettano altresì agli Amministratori Delegati, per le materie oggetto di delega e nell'ambito delle limitazioni eventualmente contenute nell'atto di delega.

I poteri conferiti al Presidente e al Vice Presidente erano stati inseriti nell'accordo (Patto Parasociale) sottoscritto da tutti gli Azionisti, unitamente al progetto che ha portato alla costituzione di Enia SpA, (fusione per unione di Agac, Amps e Tesa)

In considerazione della tipologia del *business* e del ruolo svolto dal Consiglio di Amministrazione, la Società non ha nominato il Comitato Esecutivo.

Informativa al Consiglio di Amministrazione

Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione con una periodicità massima trimestrale, come previsto nello Statuto sociale.

CONSIGLIERI ESECUTIVI

Andrea Allodi	Presidente con deleghe
Marco Elefanti	Vice Presidente con deleghe
Ivan Strozzi	Amministratore Delegato
Orfeo Gozzi	Consigliere e responsabile relazioni industriali
Ettore Rocchi	Consigliere e Presidente di Enia Energia spa

AMMINISTRATORI INDIPENDENTI

Il Consiglio di Amministrazione della Società è composto dai seguenti amministratori indipendenti: Giancarlo Cimoli, Alessandro Maria Ovi, Augusto Schianchi, Giuliano Tagliavini, Francesco Micheli e Bruno Giglio.

Anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina, ai fini della verifica del requisito di indipendenza, tutti i soggetti sopra indicati hanno dichiarato per iscritto alla Società:

- (i) di non controllare, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, la Società, né di essere in grado di esercitare sulla Società un'influenza notevole;
- (ii) di non partecipare ad un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società;
- (iii) di non essere, o essere stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo della Società, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sullo stessa un'influenza notevole;
- (iv) di non avere, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza), o aver avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: (a) con la Società, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo; (b) con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società; ovvero (c) con gli esponenti di rilievo dei suddetti soggetti;
- (v) di non essere, o essere stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei soggetti indicati nel precedente punto (iv);
- (vi) di non ricevere, o non aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo della Società, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;
- (vii) di non essere stato amministratore della Società per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- (viii) di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
- (ix) di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile della Società; e
- (x) di non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Gli amministratori indipendenti si riuniscono almeno una volta l'anno. Per il 2007 la riunione si è tenuta l'11 giugno 2007 ed ha avuto come oggetto l'andamento gestionale e la valutazione del processo di quotazione e di ingresso nel Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana.

Tutti i consiglieri indipendenti hanno rilasciato apposita dichiarazione alla Società nella quale hanno dichiarato la sussistenza in loro capo dei requisiti di indipendenza sia ai sensi di quanto previsto dal Codice di Autodisciplina sia ai sensi dell'art. 148 comma 3 del Testo Unico della Finanza.

In data 21 febbraio 2008 il Consiglio di Amministrazione ha preso atto che – ai sensi del Codice di Autodisciplina - l'indipendenza degli amministratori non esecutivi deve essere valutata avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che un amministratore non appare, di norma, indipendente in svariate ipotesi, la cui casistica risulta notevolmente più ricca di quella prevista nella dichiarazione già rilasciata dagli stessi secondo i criteri applicativi indicati nell'art. 3.C.1 del Codice.

Nella stessa seduta, il Consiglio di Amministrazione ha valutato, sulla base delle informazioni fornite da ciascun consigliere o comunque a disposizione della Società, l'insussistenza di relazioni che potrebbero essere o apparire tali da compromettere l'autonomia di giudizio di ciascun amministratore indipendente.

Infine, in pari data, il Collegio Sindacale, nell'ambito dei compiti ad esso attribuiti dalla legge, ha verificato e dichiarato idonea la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal Consiglio di Amministrazione per valutare l'indipendenza dei propri membri.

AMMINISTRATORI NON ESECUTIVI

Il Consiglio di Amministrazione si compone, con l'esclusione del Presidente, del Vice Presidente, dell'Amministratore Delegato e dei Consiglieri Rocchi e Gozzi, di membri non esecutivi (in quanto non provvisti di deleghe operative e/o funzioni direttive in ambito aziendale). La presenza di tali amministratori non esecutivi garantisce, per il numero e l'autorevolezza, l'assunzione di decisioni consiliari equilibrate, con particolare riguardo alle aree in cui possono manifestarsi conflitti di interesse.

Gli amministratori non esecutivi apportano le loro specifiche competenze di carattere tecnico e strategico nelle discussioni consiliari, in modo da favorire un esame degli argomenti di discussione secondo prospettive diverse e una conseguente assunzione di deliberazioni consapevoli ed allineate con l'interesse sociale.

REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Una parte della remunerazione degli amministratori esecutivi e dei dirigenti con responsabilità strategiche deve essere legata ai risultati economici conseguiti dalla Società e/o al raggiungimento di obiettivi specifici preventivamente indicati dal Consiglio di Amministrazione ovvero, nel caso dei dirigenti di cui sopra, dall'Amministratore Delegato.

Emolumenti percepiti dal Presidente, dall'Amministratore Delegato e dal Vice Presidente

Nominativo	Emolumento per la carica	Bonus e altri incentivi	Altri compensi	Totale
Presidente	131.660 (*)			131.660
Amministratore Delegato	50.000	40.000	250.000 (**)	340.000
Vice Presidente	58.331 (*)			58.331

(*) Il compenso deliberato cumulativamente dall'Assemblea degli Azionisti del 20.6.05 e successivamente suddiviso con delibera di Consiglio fra i 3 Amministratori con particolari cariche, prevede l'attribuzione di Euro 220.000/anno per il Presidente ed Euro 70.000/anno per il Vice Presidente. Tuttavia si segnala che tale somma è stata decurtata nei primi sei mesi del 2007 (fino alla data di inizio negoziazioni) per effetto delle previsioni della Legge 27.12.06 n. 296 (Finanziaria 2007) a carico di società non quotate partecipate da Enti pubblici.

(**) dirigente della Società.

DIRIGENTI CON RESPONSABILITA' STRATEGICHE

Con riferimento all'esercizio chiuso al 31.12.2007, la retribuzione cumulativa dei dirigenti strategici è pari ad Euro 627.792,10; di seguito si elencano i nominativi, le funzioni e il comunicato organizzativo a firma dell'Amministratore Delegato da cui questi ultimi dati si rilevano:

Nominativo	Funzione	Comunicato
Massimiliano Masi	CFO	n. 27 del 31.10.2007
Angelo Zaccari	Direttore Divisione Mercato	n. 31 del 31.10.2007
Roberto Paterlini	Direttore Divisione Reti e Ambiente	n. 4 del 18.07.2006
Giancarlo Giachetti	Direttore Divisione Progettazione e Impianti	n. 30 del 28.09.2007

Funzioni dei dirigenti con responsabilità strategiche

Dr. Massimiliano Masi - CFO (Chief Financial Officer)

Alla Funzione CFO competono le seguenti attività:

- Definire la politica e la struttura finanziaria di Gruppo e delle società partecipate
- Assicurare le fonti di finanziamento
- Elaborare la pianificazione finanziaria di Gruppo (Budget Finanziario)
- Gestire la tesoreria di Gruppo
- Tenere il rapporto con le agenzie di rating e gli operatori finanziari
- Assistenza al Vertice Aziendale nella valutazione e definizione delle operazioni straordinarie (Aggregazioni, Acquisizioni, ...) in particolare in merito a struttura, concambi, negoziazioni, gestione advisor
- Monitorare le opportunità di business, sia nelle attività core che in nuovi business
- Pianificazione strategica e sviluppo industriale del Gruppo Enia
- Predisporre il piano industriale del Gruppo Enia
- Definire ed aggiornare il modello di controllo di gestione, i criteri e le politiche di elaborazione del budget per Enia S.p.A. e per le Società controllate
- Predisporre i Bilanci civilistici delle Società del Gruppo ed il bilancio consolidato del Gruppo
- Rapporti con le società di certificazione e revisione contabile
- Coordinamento funzionale delle attività di investor relations
- Coordinamento delle Società di Informatica del Gruppo Enia
- Definizione delle linee strategiche nel settore ICT.

Dr. Angelo Zaccari - Direttore Divisione Mercato

La Divisione Mercato si occupa della vendita dei servizi Gas ed Energia Elettrica, delle attività di distribuzione Gas ed Energia Elettrica, distribuzione e vendita di Teleriscaldamento, Cogenerazione, Acqua e Depurazione, Ambiente, direttamente o attraverso la società di vendita Enia Energia.

Sono di competenza della Divisione le attività di fatturazione di massa ai Clienti (billing), la gestione dei contatti con il Cliente stesso (compreso il ciclo del credito), la gestione dei rapporti con GRTN e l'acquirente unico per il mercato elettrico vincolato, le attività di marketing a supporto dello sviluppo commerciale.

La Divisione si occupa inoltre della definizione delle tariffe di vendita ai Clienti, dei rapporti con i Comuni affidatari delle concessioni, dei rapporti con l'AEEG e l'ATO

inerenti la qualità commerciale, i piani di sviluppo, le rendicontazioni e le tariffe di distribuzione e vendita.

Ing. Roberto Paterlini - Direttore Divisione Reti e Ambiente

Alla Divisione Reti e Ambiente competono le seguenti attività:

- Gestione delle attività relative ai servizi a rete (Gas, Ciclo Idrico, Energia Elettrica, Teleriscaldamento) ed ai servizi ambientali (ad esclusione dell'attività di smaltimento)
- Gestione e responsabilità delle autorizzazioni di esercizio per le attività svolte
- Coordinamento delle Società Operative Territoriali
- Approvazione del Piano degli Investimenti, in accordo con Vertice Holding, ATO,
- Integrazione delle modalità attuali di gestione delle attività ed individuazione ed implementazione di possibili sinergie gestionali
- Definizione ed individuazione degli standard tecnici di riferimento
- Rapporto con altre Divisioni / Funzioni di Eni

Ing. Giancarlo Giachetti – Direttore Divisione Progettazione e Gestione Impianti Energia e Smaltimento

La Divisione si occupa della conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli impianti di proprietà e gestione Eni relativi allo Smaltimento di RSU ed RS (Discariche, Termovalorizzatori, Impianti di compostaggio, pre-selezione, bio-essiccazione, Smaltimento reflui, ...) ed alla produzione di Energia Elettrica e Calore.

Segue inoltre la progettazione e realizzazione dei nuovi impianti, l'adeguamento od il revamping degli esistenti, lo sviluppo di iniziative di innovazione e risparmio energetico. La Divisione si occupa delle procedure di autorizzazione e di funzionamento degli impianti e del rapporto con gli Enti competenti sui diversi territori provinciali in merito alle tematiche di smaltimento, in accordo con le linee guida definite dal Vertice di Eni.

COLLEGIO SINDACALE

Ai sensi dell'art. 20 dello Statuto sociale, Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti.

Composizione del Collegio Sindacale alla data del 31 dicembre 2007

CARICA	COGNOME E NOME
<i>Presidente</i>	Alessandro Dolcetti
<i>Sindaco Effettivo</i>	Luigi Capitani
<i>Sindaco Effettivo</i>	Ilaria Arlandini
<i>Sindaco Supplente</i>	Marco Benvenuto Lovati
<i>Sindaco Supplente</i>	Giorgio Visconti

Il Collegio Sindacale esercita il controllo sull'amministrazione della società e tutte le funzioni previste dalla legge e dal presente Statuto. La durata dell'incarico è quella prevista dalla legge; i sindaci sono rieleggibili. I sindaci devono avere i requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità stabiliti dalla normativa vigente. Ferme restando le situazioni di ineleggibilità previste dalla legge, non possono essere nominati sindaci, e se eletti decadono dall'incarico, coloro che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e di regolamento vigenti.

Ai fini dell'accertamento della sussistenza dei requisiti di professionalità dei membri del Collegio Sindacale di società quotate, per materie e settori di attività strettamente attinenti a quelli dell'impresa esercitata dalla Società si intendono le materie ed i settori di attività connessi o inerenti all'attività esercitata dalla Società e di cui all'art. 4 dello Statuto.

Ai sensi dell'art. 21 dello Statuto, i sindaci effettivi e i sindaci supplenti sono nominati dall'assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste presentate dai soci devono essere depositate presso la sede sociale almeno venti giorni liberi prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e pubblicate su tre quotidiani, di cui almeno due economici, almeno dieci giorni liberi prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione secondo la normativa vigente. Ogni socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e può votare soltanto tale lista. I soci riuniti in patti di sindacato, qualunque sia la forma e l'oggetto dell'accordo, non possono, neppure per interposta persona o per il tramite di una società fiduciaria, presentare o concorrere a presentare più di una lista.

Hanno diritto di presentare le liste per la nomina dei sindaci i soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino almeno l'1% delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili ed avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. Dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista stessa, due sindaci effettivi e un sindaco

supplente. Il restante sindaco effettivo e il restante sindaco supplente sono tratti dalle altre liste; a tal fine, risultano eletti i candidati della lista, diversa da quella di maggioranza, che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Nel caso in cui (i) venga presentata e/o votata un'unica lista o (ii) nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, ovvero (iii) per la nomina di sindaci che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero collegio sindacale, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge e senza osservare il procedimento sopra previsto, ma comunque in modo tale da assicurare una composizione del collegio sindacale conforme alle disposizioni di legge.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea degli Azionisti nella persona del Sindaco effettivo eletto dalla minoranza.

In ossequio alle disposizioni di legge, il Collegio Sindacale in carica alla data dell'avvio delle negoziazioni delle azioni sul Mercato Telematico Azionario ha depositato presso la sede sociale in data 17 luglio 2007 le proprie dimissioni, in modo da permettere alla convocanda assemblea di nominare il nuovo Collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale, dimissionario, si componeva di tre membri effettivi e due supplenti, nelle persone dei Signori: Augusto Gruzza (Presidente), Romana Mattioli (membro effettivo), Giovanni Mozzoni (membro effettivo), Stefano Lunati (membro supplente) e Simonetta Rovesti (membro supplente).

Per la nomina dei componenti il nuovo Collegio Sindacale sono state depositate n. 2 liste prima dell'assemblea degli Azionisti del 10 ottobre 2007.

Tali liste sono risultate essere state presentate, depositate e pubblicate nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalle vigenti disposizioni statutarie di cui all'articolo 21 e dall'art. 144 *octies* del Regolamento Emittenti (delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni).

La lista n. 1 è stata presentata dai Soci Pubblici: Comune di Reggio Emilia, Comune di Parma e Comune di Piacenza, rappresentanti il 43,83% delle azioni aventi diritto di voto; tale lista è stata pubblicata sui quotidiani Milano Finanza, Finanza & Mercati e Quotidiano Nazionale in data 28 settembre 2007 e conteneva l'indicazione dei seguenti candidati, elencati mediante numero progressivo:

1. Luigi Capitani - Sindaco effettivo
2. Ilaria Arlandini - Sindaco effettivo
3. Giorgio Visconti - Sindaco supplente

Tutti i candidati della lista hanno tempestivamente depositato presso la sede sociale apposita dichiarazione con la quale i singoli candidati hanno accettato la propria candidatura dichiarando, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalla legge per i membri del Collegio Sindacale.

La lista n. 2 è stata presentata dagli Azionisti: Consorzio Cooperativo Finanziario per lo Sviluppo Soc. Coop., Unieco Soc. Coop., Coopsette Soc. Coop., CCPL Soc. Coop., Coop Consumatori Nordest Soc. Coop., Cavazzini Corrado, Gardini Laura e Cavazzini Maria Angela, Paver Costruzioni S.p.A., LAFER S.p.A., Impresa Cogni S.p.A., Ingegneria Biomedica Santa Lucia S.p.A. ed Impresa Pizzarotti & C. S.p.A., rappresentanti il 2,701% delle azioni aventi diritto di voto; tale lista è stata pubblicata sui quotidiani Milano Finanza, Finanza & Mercati e Quotidiano Nazionale in data 28 settembre 2007 e conteneva l'indicazione dei seguenti candidati, elencati mediante numero progressivo:

1. Alessandro Dolcetti – Sindaco Effettivo
2. Marco Benvenuto Lovati - Sindaco Supplente

Tutti i candidati della lista hanno tempestivamente depositato presso la sede sociale apposita dichiarazione con la quale i singoli candidati hanno accettato la propria

candidatura dichiarando, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalla legge per i membri del Collegio Sindacale.

A seguito delle delibere assunte dall'assemblea degli azionisti del 10 ottobre 2007, il nuovo Collegio Sindacale si compone, pertanto, di tre membri effettivi e due supplenti, nelle persone dei Signori: Alessandro Dolcetti (Presidente), Luigi Capitani (membro effettivo), Ilaria Arlandini (membro effettivo), Marco Benvenuto Lovati (membro supplente) e Giorgio Visconti (membro supplente).

I membri del Collegio Sindacale nominati dall'assemblea degli Azionisti del 10 ottobre 2007 hanno dichiarato, sotto la propria responsabilità, che a proprio carico non sussistono cause di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza e di essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla legislazione vigente e dallo statuto.

Nel corso del 2007 il Collegio Sindacale si è riunito in 10 occasioni (8-1-2007, 1-3-2007, 13-3-2007, 16-3-2007, 15-4-2007, 22-6-2007, 19-9-2007, 15-10-2007, 6-11-2007, 14-12-2007). Ad esse, occorre aggiungere alcune riunioni effettuate – in particolare – con il management della Società e con i rappresentanti della società di revisione, nonché quelle del Comitato del Controllo Interno.

La tabella allegata indica nel dettaglio date e percentuali di presenza del Collegio Sindacale.

Il collegio sindacale in carica alla data del 31 dicembre 2007 è stato nominato, come su indicato, dall'assemblea ordinaria degli azionisti del 10 ottobre 2007 e rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 .12.2009.

L'assemblea degli Azionisti del 10 ottobre 2007 ha deliberato l'attribuzione ai membri effettivi del Collegio Sindacale di un compenso annuo pari al minimo previsto dalle tariffe professionali dei Dottori Commercialisti nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge.

Limiti al cumulo degli incarichi dei sindaci

- a) Non possono assumere la carica di componente dell'organo di controllo coloro i quali ricoprono la medesima carica in cinque società quotate.
- b) Il componente dell'organo di controllo di un emittente può assumere altri incarichi di amministrazione e controllo presso altre società per azioni nel limite massimo pari a sei punti risultante dall'applicazione del modello di calcolo contenuto nella tabella allegata alla procedura.
- c) L'incarico di componente dell'organo di controllo dell'emittente è incompatibile con l'incarico di amministratore unico o titolare di deleghe di gestione o componente di comitati esecutivi presso società per azioni con l'eccezione degli incarichi ricoperti presso le società medio-piccole o piccole dimensioni.
- d) I componenti degli organi di controllo informano il Consiglio di Amministrazione degli incarichi di amministrazione e controllo rivestiti presso le società per azioni alla data del 30 Giugno di ogni anno entro 10 giorni da tale data.
- e) Entro 5 giorni dall'accettazione della carica i componenti dell'organo di controllo comunicano al Consiglio di Amministrazione gli incarichi in altre società per azioni.

La procedura è stata pubblicata sul sito Internet della società (www.eniaspa.it).

Il Consiglio di Amministrazione si è riservato di modificare la procedura sia in considerazione di modifiche normative o regolamentari, sia in considerazione di modifiche organizzative.

Modello di calcolo del limite al cumulo degli incarichi con l'attribuzione dei pesi alle diverse tipologie di incarico in funzione delle categorie di società

Il punteggio è ottenuto effettuando la somma dei prodotti tra il numero di incarichi svolti per ogni tipologia definita ed il peso attribuito alla stessa. Tale somma, stante il limite massimo di incarichi in emittenti pari a 5, non deve essere superiore a 6.

		Tipologia di incarico per categoria di società	Peso	Numero di incarichi	Punteggio		
EMITTENTI	}	Emittente - Componente di organo di controllo	1		0,00	Limite numero incarichi \leq 5	
		Emittente - Amministratore con deleghe gestionali	2		0,00		
		Emittente - Amministratore senza deleghe gestionali e che partecipa al comitato esecutivo	1		0,00		
		Emittente - Amministratore senza deleghe gestionali e che non partecipa al comitato esecutivo	0,75		0,00		
SOCIETÀ DI INTERESSE PUBBLICO	}	Società di Interesse pubblico - Componente di organo di controllo	0,75		0,00		
		Società di Interesse pubblico - Componente di organo di controllo in controllata	0,45		0,00		
		Società di Interesse pubblico - Amministratore con deleghe gestionali	2		0,00		
		Società di Interesse pubblico - Amministratore senza deleghe gestionali e che partecipa al comitato esecutivo	0,75		0,00		
		Società di Interesse pubblico - Amministratore senza deleghe gestionali e che non partecipa al comitato esecutivo	0,6		0,00		
		Grande - Sindaco con incarico di controllo contabile	0,6		0,00		
SOCIETÀ NON QUOTATE E NON IFFUSE	}	Grande - Sindaco con incarico di controllo contabile in controllata	0,36		0,00	Società grandi > 250 dipendenti ovvero > € 50 mln di ricavi e > € 43 mln di attivo	
		Grande - Componente di organo di controllo	0,4		0,00		
		Grande - Componente di organo di controllo in controllata	0,24		0,00		
		Grande - Amministratore con deleghe gestionali	1		0,00		
		Grande - Amministratore senza deleghe gestionali e che partecipa al comitato esecutivo	0,4		0,00		
		Grande - Amministratore senza deleghe gestionali e che non partecipa al comitato esecutivo	0,3		0,00		
		Media - Sindaco con incarico di controllo contabile	0,4		0,00		Società medie \leq 250 dipendenti e \leq € 50 mln di ricavi ovvero \leq € 43 mln di attivo
		Media - Sindaco con incarico di controllo contabile in controllata	0,2		0,00		
		Media - Componente di organo di controllo o Amministratore	0,2		0,00		
		Media - Componente di organo di controllo in controllata	0,1		0,00		
		Piccola - Componente di organo di controllo o Amministratore	esente dal calcolo		-----	Società piccole: limiti previsti dall'art. 2435-bis del codice civile	
					0,00		Limite punteggio \leq 6



Sulla base dei criteri fissati dal Consiglio di Amministrazione e in considerazione delle dichiarazioni presentate, il numero e la natura degli incarichi ricoperti attualmente dai componenti il Collegio Sindacale appaiono conformi a quanto richiesto dal Codice di Autodisciplina.

Il collegio sindacale vigila sull'indipendenza della società di revisione, verificando tanto il rispetto delle disposizioni normative in materia, quanto la natura e l'entità dei servizi diversi dal controllo contabile prestati all'emittente ed alle sue controllate da parte della stessa società di revisione e delle entità appartenenti alla rete della medesima.

Il collegio sindacale, nello svolgimento della propria attività, si è coordinato con la funzione di *internal audit* e con il comitato per il controllo interno.

SOCIETA' DI REVISIONE

L'Assemblea degli Azionisti, in data 21 marzo 2007, ha conferito a KPMG S.p.A., con sede in Milano, l'incarico di revisione contabile della società per gli esercizi 2007-2015.

TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE

Il Codice di Autodisciplina prevede che gli amministratori e i sindaci siano tenuti a mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento dei loro compiti e a rispettare la procedura adottata dall'emittente per la gestione interna e la comunicazione all'esterno di tali documenti ed informazioni.

A tal fine, la Società in data 1° marzo 2007 si è dotata di una procedura interna per la gestione, in forma sicura e riservata, di queste informazioni. Tale procedura è anche volta ad evitare che la loro divulgazione possa avvenire in forma selettiva (cioè possa essere effettuata prima nei confronti di determinati soggetti, per esempio azionisti, giornalisti o analisti), intempestivamente, in forma incompleta o inadeguata.

La procedura ha lo scopo di disciplinare la gestione interna e la comunicazione all'esterno delle informazioni privilegiate, ossia quelle informazioni relative ad Enìa, ad una sua controllata, al titolo Enìa o a eventuali strumenti finanziari emessi da Enìa, non ancora rese pubbliche che, se rese pubbliche, potrebbero influire in modo sensibile sul prezzo del titolo stesso.

Le informazioni privilegiate, appena raggiungono un sufficiente grado di certezza, sono immediatamente comunicate al mercato, al fine di consentire la parità informativa di tutti gli investitori.

La Società ha altresì istituito un registro contenente i nomi delle persone fisiche e giuridiche che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte per Enìa o per le sue Società controllate, hanno o possono avere accesso, regolarmente o in via occasionale, alle informazioni privilegiate.

All'atto dell'iscrizione, ciascun soggetto è chiamato a sottoscrivere un impegno alla riservatezza, nel quale dichiara di conoscere gli obblighi a suo carico e le sanzioni, penali e amministrative, previste per i reati di "Abuso di Informazioni Privilegiate" e di "Manipolazione del mercato".

Il soggetto preposto alla tenuta ed all'aggiornamento di questo registro è il Direttore Affari Legali e Societari.

Inoltre, la Società applica costantemente i principi contenuti nella "Guida per l'informazione al mercato" di Borsa Italiana S.p.A., che integrano le disposizioni di legge e di regolamento esistenti.

Il soggetto preposto al ricevimento, alla gestione ed alla diffusione al mercato delle informazioni previste dalla Procedura è stato individuato nel Direttore Affari Legali e Societari.

OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

I criteri generali per individuare le operazioni che hanno un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario sono contenuti nei poteri attribuiti al Consiglio di Amministrazione e nelle deleghe conferite all'Amministratore Delegato.

Con riferimento alle operazioni con parti correlate, il Consiglio di Amministrazione ha approvato in data 1° marzo 2007, congiuntamente alle linee guida e ai criteri per l'identificazione delle operazioni significative e con parti correlate, l'adozione di specifici principi di comportamento, volti a disciplinare i principali aspetti sostanziali e procedurali inerenti alla gestione delle operazioni in oggetto, applicabili anche a quelle che non rientrino nella competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione, nei termini di seguito riportati.

La gestione delle operazioni con parti correlate è effettuata nel rispetto di particolari criteri di correttezza sostanziale e procedurale. Per la definizione delle "parti correlate" si fa espresso rinvio ai soggetti definiti come tali dal principio contabile internazionale concernente l'informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate (IAS 24), adottato secondo la procedura di cui all'art. 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002.

Ai fini dell'applicazione dei presenti principi, sono escluse dal novero di operazioni con parti correlate le operazioni tipiche od usuali ovvero da concludersi a condizioni di mercato.

Sono operazioni tipiche od usuali le operazioni che, per oggetto o natura, non siano estranee al normale corso degli affari della Società, nonché le operazioni che non presentino particolari elementi di criticità dovuti alle loro caratteristiche e ai rischi inerenti alla natura della controparte o al tempo del loro compimento.

Sono operazioni a condizioni di mercato quelle concluse a condizioni non significativamente difformi da quelle usualmente praticate nei rapporti con soggetti che non siano parti correlate.

Nel caso di operazioni con parti correlate riservate alla competenza del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo deve ricevere un'adeguata informativa sulla natura della correlazione, sulle modalità esecutive dell'operazione, sulle condizioni temporali ed economiche per la relativa realizzazione, sul procedimento valutativo seguito nonché sulle motivazioni sottostanti e sugli eventuali rischi per la Società.

Ove la natura, il valore o le altre caratteristiche dell'operazione lo richiedano, il Consiglio di Amministrazione, al fine di evitare che l'operazione venga conclusa a condizioni difformi da quelle che sarebbero state verosimilmente negoziate tra parti non correlate, può richiedere che l'operazione venga conclusa con l'assistenza di uno o più esperti indipendenti ai fini della valutazione dei beni e/o del supporto finanziario, legale o tecnico.

Nella scelta dei suddetti esperti (banche, società di revisione, studi legali ovvero altri esperti di riconosciuta professionalità e competenza specifica), il Consiglio procede ad un'attenta valutazione della rispettiva indipendenza, utilizzando eventualmente – nei casi più significativi – esperti diversi per ciascuna parte correlata.

Nel caso di operazioni con parti correlate che non siano riservate alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione, le stesse vengono rappresentate dal Presidente o dall'Amministratore Delegato nell'ambito dell'informativa periodica dallo stesso effettuata a favore del Consiglio sull'esercizio delle proprie deleghe.

Nel riferire periodicamente su tali operazioni, il Presidente o l'Amministratore Delegato illustrerà la natura della correlazione, le modalità esecutive dell'operazione, le condizioni temporali ed economiche per la relativa realizzazione, il procedimento valutativo seguito nonché le motivazioni sottostanti e gli eventuali rischi per la Società.



Gli amministratori che hanno un interesse, anche potenziale o indiretto, in un'operazione con parti correlate sono tenuti ad informare preventivamente ed esaurientemente il Consiglio sull'esistenza dell'interesse e sulle circostanze del medesimo. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a valutare, in relazione a ciascun caso concreto e sulla base dell'informativa fornita dall'amministratore interessato, tenendo conto anche della necessità di assicurare il buon funzionamento dell'organo consiliare, l'opportunità di richiedere al medesimo amministratore: (i) di allontanarsi dalla seduta prima dell'inizio della discussione e fino a quando non sia stata assunta la deliberazione; ovvero (ii) di astenersi dal partecipare alla votazione.

Ad oggi non sono state poste in essere operazioni con parti correlate, concluse anche per il tramite di Società controllate, che per oggetto, corrispettivo, modalità o tempi di realizzazione rientrino tra quelle per le quali è prevista informativa al mercato ex articolo 71-bis della Delibera Consob 14 Maggio 1999, n. 11971, e successive modificazioni.

La Società fornisce ai Comuni soci, sulla base di appositi contratti, servizi a) in materia di distribuzione e vendita di gas e di energia elettrica, b) nell'ambito del settore idrico, c) del settore dell'igiene ambientale e d) del teleriscaldamento.



IL CODICE DI COMPORTAMENTO IN MATERIA DI *INTERNAL DEALING*

In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 114, comma 7, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato (il "TUF"), e dalle disposizioni di attuazione previste dagli artt. 152-*sexies* e seguenti del Regolamento Consob approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il "Regolamento Emittenti"), il Consiglio di Amministrazione, in data 1° marzo 2007, ha adottato una procedura diretta a disciplinare, con efficacia cogente dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni di Enia sul MTA, gli obblighi informativi e di comportamento inerenti le operazioni effettuate da soggetti rilevanti e da persone ad essi strettamente legate su azioni della Società o su altri strumenti finanziari ad esse collegati.

La procedura di *internal dealing* adottata dalla Società contiene disposizioni sul cd. *black period* in linea con quanto richiesto dal Regolamento di Borsa Italiana per l'ammissione alla negoziazione nel Mercato Telematico Azionario.

Il codice di comportamento è disponibile sul sito internet www.eniaspa.it, nella sezione *Investor Relations* ed è allegato alla presente Relazione.

CODICE ETICO

Il Codice Etico del Gruppo Enia (di seguito il "Codice Etico") è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società nella riunione del 30 marzo 2006.

Esso definisce i principi e i valori fondanti i comportamenti ai quali sono chiamati a conformarsi tutti gli interlocutori dell'organizzazione aziendale.

Il Codice Etico, che è stato progressivamente recepito con gli opportuni adattamenti da tutte le realtà del Gruppo, indica gli obiettivi e i valori con riferimento ai principali *stakeholders* con i quali le società del Gruppo interagiscono.

I principi contenuti nel Codice Etico integrano per i destinatari i doveri generali di lealtà, di correttezza, di esecuzione del contratto di lavoro.

L'osservanza delle norme del Codice Etico costituisce adempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro, con ogni conseguenza contrattuale e di legge.

Per l'efficacia e l'obbligatorietà del Codice Etico, è stato consegnato a tutti i dipendenti del Gruppo e si è provveduto alla pubblicazione sul sito internet della Società (www.eniaspa.it) e nelle bacheche aziendali; esso viene consegnato a tutti i nuovi dipendenti e collaboratori della società sin dalla fase di selezione e diffuso a tutti coloro che hanno relazioni con il Gruppo Enia.

MODELLO ORGANIZZATIVO ex 231/2001

Il Modello di organizzazione e gestione per la prevenzione dei reati previsti dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231", è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione di Enia nella seduta del 30 marzo 2006.

Il Decreto legislativo 231/01 ha introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico delle società, in particolare per i reati contro la Pubblica Amministrazione (corruzione, concussione, ecc.), per reati societari e abusi di mercato (falso in prospetto, illecita influenza sull'assemblea, abuso di informazioni privilegiate, ecc.), reati in materia di terrorismo, eversione dell'ordine democratico, contro la personalità individuale, ecc. commessi da parte di amministratori, dipendenti o collaboratori nell'interesse o a vantaggio della Società.

Il Modello adottato da Enia è stato elaborato da un Gruppo di lavoro interno (composto dalle funzioni Affari Legali e Societari, Organizzazione, Qualità ed *Internal Auditing*) sulla base delle linee guida fornite da Confindustria e Confservizi, al fine di prevenire comportamenti che possano integrare i reati sopra descritti, con l'obiettivo di improntare la gestione dell'azienda secondo criteri di correttezza professionale, efficienza economica e rispetto della legge nei rapporti interni ed esterni.

L'introduzione del Modello non serve solo per difendersi dalle sanzioni previste dalla legge, ma è soprattutto uno strumento per migliorare le strutture di controllo interno e prevenire, quindi, la commissione dei reati previsti dal Decreto Legislativo 231/01, reati che peraltro, fino ad oggi, non sono mai stati compiuti nella realtà aziendale di Enia. In particolare, nell'ambito delle attività considerate "sensibili" sono state individuate le procedure operative finalizzate a mitigare i rischi di commissione dei reati: il modello è composto da un insieme organico di principi, regole di comportamento, disposizioni da osservare nelle aree aziendali "a rischio" e da un apposito sistema sanzionatorio. Il D. Lgs. 231/01 prevede anche la non applicabilità delle sanzioni per le Società che possano dimostrare di aver adottato un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire tali reati e di aver affidato a un proprio organismo, dotato di poteri autonomi di iniziativa e controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello. A questo scopo, il Consiglio di Amministrazione di Enia ha costituito un apposito Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, organo preposto a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello stesso, curandone altresì il costante aggiornamento (ad es. ne è in corso la revisione per recepire le nuove ipotesi di illecito connesse alla violazione di norme in materia di sicurezza ed antinfortunistiche). E' presieduto da un Consigliere di Amministrazione indipendente e non esecutivo (Augusto Schianchi) e composto da un membro effettivo del Collegio Sindacale (Ilaria Arlandini) e dal Responsabile della funzione *Internal Auditing* (Maurilio Battioni).



BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ

Nel 2007, la Società ha pubblicato il Bilancio di Sostenibilità relativo ai dati 2005-2006. Il documento ha l'obiettivo di rendicontare le *performances* ambientali, sociali ed economiche del Gruppo e gli obiettivi di miglioramento; inoltre è lo strumento base per attivare e rendere sistematico il dialogo con gli *stakeholders* interni ed esterni sui temi della responsabilità sociale d'impresa (c.d. "*Corporate Social Responsibility*").

Il Bilancio di Sostenibilità è stato presentato in occasione di eventi pubblici e di appositi incontri sindacali con le OO.SS ed è stato pubblicato sul sito internet www.eniaspa.it. Copia del documento è stato distribuito ai principali *stakeholders* del Gruppo.

Allegati:

- 1) Cariche ricoperte da Amministratori e Sindaci in altre Società
- 2) Presenze e struttura del CdA e dei Comitati
- 3) Presenze dei Consiglieri e dei Sindaci nelle Assemblee
- 4) Collegio Sindacale
- 5) Estratto Patto Parasociale
- 6) Estratto Sub-Patto Comuni della provincia di Reggio Emilia
- 7) Regolamento Assembleare
- 8) Regolamento Comitato Controllo Interno
- 9) Regolamento Comitato Remunerazioni
- 10) Procedura per le operazioni di *Internal Dealing*

CARICHE RICOPERTE DA AMMINISTRATORI E SINDACI

Consiglio di Amministrazione

CARICA	COGNOME E NOME	CARICHE IN ALTRE SOCIETÀ
PRESIDENTE	ANDREA ALLODI	DELMI S.P.A. - CONSIGLIERE
VICE PRESIDENTE	MARCO ELEFANTI	---
AMMINISTRATORE DELEGATO	IVAN STROZZI	DELMI S.P.A. – COMPONENTE DEL COMITATO DIRETTIVO TRANSALPINA DI ENERGIA S.R.L. – CONSIGLIERE EDISON S.P.A.– CONSIGLIERE
CONSIGLIERE	GIANCARLO CIMOLI	ENERTAD S.P.A. – CONSIGLIERE
CONSIGLIERE	BRUNO GIGLIO	ITWAY S.P.A. - CONSIGLIERE
CONSIGLIERE	ORFEO GOZZI	---
CONSIGLIERE	FRANCESCO MICHELI	ALLIANZ S.P.A. – CONSIGLIERE E MEMBRO DEL COMITATO RISCHI GENEXTRA S.P.A. – PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO INTERBANCA S.P.A. – CONSIGLIERE E MEMBRO DEL COMITATO ESECUTIVO SOPAF S.P.A. – CONSIGLIERE CONGENIA – CONSIGLIERE
CONSIGLIERE	ALESSANDRO MARIA OVI	TELECOM ITALIA MEDIA S.P.A. – CONSIGLIERE LANDI RENZO S.P.A. – CONSIGLIERE STMICROELETRONICS S.P.A. - CONSIGLIERE
CONSIGLIERE	ETTORE ROCCHI	PARMAREGGIO S.P.A. – CONSIGLIERE ENIA ENERGIA S.P.A. – PRESIDENTE DEL CDA
CONSIGLIERE	AUGUSTO SCHIANCHI	BARILLA G & R FRATELLI S.P.A. – PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE BARILLA HOLDING S.P.A. - SINDACO FINBA INIZIATIVE S.R.L. – PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
CONSIGLIERE	GIULIANO TAGLIAVINI	GREEN HOLDING S.P.A. - CONSIGLIERE

Collegio Sindacale

CARICA	COGNOME E NOME	CARICHE IN ALTRE SOCIETÀ
<i>Presidente</i>	Alessandro Dolcetti	<p>Società quotate Parmalat S.p.A. – Presidente del Collegio Sindacale</p> <p>Società di rilevanti dimensioni SALOV S.p.A. – Sindaco Effettivo</p>
<i>Sindaco Effettivo</i>	Luigi Capitani	<p>Holding di partecipazioni Overmach Group S.p.A. – Presidente del Collegio Sindacale CO.FI.BA. S.r.l. – Presidente del Collegio Sindacale</p> <p>Società di rilevanti dimensioni Overmach S.p.A. – Presidente del Collegio Sindacale Tecnomach S.p.A. – Presidente del Collegio Sindacale</p>
<i>Sindaco Effettivo</i>	Ilaria Arlandini	---
<i>Sindaco Supplente</i>	Marco Benvenuto Lovati	<p>Società quotate DMT – <i>Digital Multimedia Technologies</i> S.p.A. - Sindaco Effettivo <i>Fullsix</i> S.p.A. - Sindaco Effettivo Montefibre S.p.A. - Sindaco Effettivo Parmalat S.p.A. – Sindaco Supplente</p> <p>Società finanziarie Mittel Generale Investimenti S.p.A. - Sindaco Effettivo ASTRIM SpA - Sindaco Effettivo <i>Blugroup Holding</i> SpA - Sindaco Effettivo CARISMA AGR SpA - Sindaco Effettivo MA.TRA Fiduciaria Srl</p> <p>Holding di partecipazioni Mittel Investimenti Immobiliari S.p.A. - Sindaco Effettivo Mittel <i>Private Equity</i> S.p.A. - Sindaco Effettivo</p> <p>Società di rilevanti dimensioni <i>Towertel</i> SpA - Sindaco Effettivo Centrale del Latte di Roma S.p.A. – Sindaco Effettivo <i>Moncler</i> S.p.A. – Sindaco Effettivo <i>Industries</i> SpA – Sindaco Effettivo</p>
<i>Sindaco Supplente</i>	Giorgio Visconti	---

PRESENZE E STRUTTURA DEL CDA E DEI COMITATI

Nominativi	Date adunanze Consiglio di Amministrazione esercizio 2007															% presenza
	18-gen	02-feb	16-feb	01-mar	13-mar	20-mar	13-apr	11-mag	05-giu	17-lug	13-set	15-ott	14-nov	13-dic	21-dic	
Consiglio di Amministrazione																
Allodi Andrea	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100
Elefanti Marco	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100
Strozzi Ivan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100
Gozzi Orfeo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	///	93
Schianchi Augusto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	///	X	93
Cimoli Giancarlo	///	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	93
Salvatori Carlo (1)	///	///	X	X	///	///	///	///	///	///	///	///				17
Ovi Alessandro M.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100
Tagliavini Giuliano (2)												X	X	X	X	100
Giglio Bruno (2)												X	X	X	X	100
Micheli Francesco (2)												///	X	X	X	75
Rocchi Ettore (3)													X	X	X	100
Collegio Sindacale																
Gruzza Augusto (4)	X	X	X	X	X	///	X	X	X	X	X					91
Mattioli Romana (4)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	///	X					91
Mozzoni Giovanni (4)	X	X	X	///	X	X	X	X	X	X	X					91
Dolcetti Alessandro (2)												X	X	X	X	100
Capitani Luigi (2)												X	X	X	X	100
Arlandini Ilaria (2)												X	X	X	X	100
Legenda e note																
X = presente																
/// = assente																
non componente																
(1) dimissioni 30.10.2007																
(2) nominati 10.10.2007																
(3) nominato 31.10.2007																
(4) dimissionari, in carica fino al 10.10.2007																

Comitato di Controllo Interno

Nominativi	Date riunioni			% presenza
	13-apr	13-set	14-nov	
Alessandro M. Ovi - Presidente	X	X	X	100
Giancarlo Cimoli	X	X	X	100
Augusto Schianchi	X	X	X	100
X = presente				

Comitato per le Remunerazioni

Nominativi	Data riunione	% presenza
	17 - lug	
Augusto Schianchi - Presidente	X	100
Giancarlo Cimoli	X	100
Alessandro M. Ovi	X	100
X = presente		

**PRESENZE DEI CONSIGLIERI E DEI SINDACI ALLE ASSEMBLEE
DEGLI AZIONISTI**

Nominativo	Date Assemblee			% presenza
	21.03.2007	08.05.2007	10.10.2007	
Andrea Allodi	x	x	x	100
Ivan Strozzi	x	x	x	100
Marco Elefanti	x	x	x	100
Giancarlo Cimoli				0
Orfeo Gozzi	x	x	x	100
Alessandro M. Ovi				0
Carlo Salvatori				0
Augusto Schianchi			x	33
Augusto Gruzza	x	x	x	100
Giovanni Mozzoni	x	x	x	100
Romana Mattioli	x	x	x	100

COLLEGIO SINDACALE ANTE QUOTAZIONE IN BORSA

Nominativi	Date riunioni Collegio Sindacale							% presenza
	08-gen	01-mar	13-mar	16-mar	15-apr	22-giu	19-set	
Gruzza Augusto - Presidente	X	X	X	X	X	X	X	100
Mattioli Romana - Effettivo	X	X	X	X	X	X	X	100
Mozzoni Giovanni - Effettivo	X	X	X	X	X	X	X	100
Stefano Lunati - Supplente	///	///	///	///	///	///	///	///
Simonetta Rovesti - Supplente	///	///	///	///	///	///	///	///
Legenda e note								
X = presente								
/// = assente								

Quorum richiesto per la presentazione delle liste da parte delle minoranze per l'elezione di uno o più membri del Collegio Sindacale (ex art.148 TUF): 1%

COLLEGIO SINDACALE POST QUOTAZIONE IN BORSA

Nominativi	Date riunioni Collegio Sindacale				%presenze
	19-set	15-ott	06-nov	14-dic	
in carica fino al 10.10.2007					
Gruzza Augusto - Presidente	X				100
Mattioli Romana - Effettivo	X				100
Mozzoni Giovanni - Effettivo	X				100
Stefano Lunati - Supplente	///				///
Simonetta Rovesti - Supplente	///				///
in carica dal 10.10.2007					
Dolcetti Alessandro - Presidente		X	X	///	67
Capitani Luigi - Effettivo		X	X	X	100
Arlandini Ilaria - Effettivo		X	X	X	100
Marco Benvenuto Lovati - Supplente		///	///	///	///
Giorgio Visconti - Supplente		///	///	///	///
Legenda e note					
X = presente					
/// = assente					
non componente					

Quorum richiesto per la presentazione delle liste da parte delle minoranze per l'elezione di uno o più membri del Collegio Sindacale (ex art.148 TUF): 1%

ESTRATTO DEL PATTO PARASOCIALE DI ENIA S.P.A.

Si rende noto che tra la metà di febbraio e la metà di marzo 2007, i soci pubblici di ENIA alla Data del Prospetto hanno deliberato di aderire ad un patto parasociale (il "Patto"), avente efficacia a partire dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie dell'Emittente sul MTA.

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto

ENIA S.p.A. (di seguito Enia), con sede a Parma in Strada S. Margherita 6/A, codice Fiscale 02346610344.

2. Azioni ordinarie Enia S.p.A. oggetto del Patto

Gli strumenti finanziari oggetto dell'Accordo sono costituiti da n. 66.497.314 Azioni Ordinarie pari al 61,858% del capitale di Enia.

Si precisa che i contraenti si sono impegnati a conferire nel Patto tutte le azioni ordinarie dagli stessi possedute alla data di inizio delle negoziazioni delle azioni dell'Emittente sul MTA, nessuna esclusa, nonché ogni eventuale ulteriore azione ordinaria della Società posseduta dai soci stessi successivamente a tale data.

3. Soggetti aderenti al Patto e numero di azioni conferite

La tabella che segue indica gli aderenti al Patto, il numero delle azioni da ciascuno conferite e la percentuale da esse rappresentate rispetto al numero totale di azioni di Enia.

Soggetti	N. azioni conferite	% azioni rispetto al tot. azioni conferite	% rispetto al capitale sociale di Enia (n. 107.500.000 azioni ord.)
Comune di Reggio Emilia	23.568.164	35,442	21,924
Comune di Parma	18.578.611	27,939	17,282
Comune di Piacenza	4.966.559	7,469	4,620
Comune di Scandiano	1.655.672	2,490	1,540
Comune di Correggio	1.509.816	2,270	1,404
Comune di Casalgrande	1.011.799	1,522	0,941
Comune di Guastalla	788.415	1,186	0,733
Comune di Quattro Castella	735.854	1,107	0,685
Comune di Sant'Ilario d'Enza	735.854	1,107	0,685
Comune di Cavriago	643.873	0,968	0,599
Comune di Novellara	583.427	0,877	0,543
Comune di Rubiera	579.486	0,871	0,539
Comune di Castellarano	551.891	0,830	0,513
Comune di Bagnolo in Piano	547.949	0,824	0,510
Comune di Cadelbosco di Sopra	547.949	0,824	0,510
Comune di Bibbiano	524.297	0,788	0,488
Comune di Montecchio Emilia	524.297	0,788	0,488
Comune di Albinea	521.230	0,784	0,485
Comune di Castelnovo di Sotto	512.470	0,771	0,477
Comune di Luzzara	457.280	0,688	0,425
Comune di San Martino in Rio	445.454	0,670	0,414
Comune di Castelnovo né Monti	438.009	0,659	0,407
Comune di Fabbrico	420.487	0,632	0,391
Comune di Reggiolo	406.034	0,611	0,378
Comune di Gualtieri	382.382	0,575	0,356
Comune di San Polo d'Enza	358.727	0,539	0,334
Comune di Poggio	354.786	0,534	0,330
Comune di Rio Saliceto	342.960	0,516	0,319
Comune di Campagnola Emilia	341.646	0,514	0,318
Comune di Vezzano sul Crostolo	306.606	0,461	0,285

Soggetti	N. azioni conferite	% azioni rispetto al tot. azioni conferite	% rispetto al capitale sociale di Enia (n. 107.500.000 azioni ord.)
Comune di Brescello	303.540	0,456	0,282
Comune di Gattatico	275.944	0,415	0,257
Comune di Boretto	272.004	0,409	0,253
Comune di Rolo	267.185	0,402	0,249
Comune di Campegine	245.286	0,369	0,228
Comune di Canossa	227.765	0,343	0,212
Comune di Carpineti	219.004	0,329	0,204
Consorzio Ambientale Pedemontano	217.846	0,328	0,203
Comune di Casina	197.103	0,296	0,183
Comune di Baiso	183.964	0,277	0,171
Comune di Viano	165.567	0,249	0,154
Comune di Vetto	118.263	0,178	0,110
Comune di Toano	106.436	0,160	0,099
Comune di Noceto	97.239	0,146	0,090
Comune di Villa Minozzo	52.562	0,079	0,049
Comune di Busana	43.801	0,066	0,041
Comune di Collagna	43.801	0,066	0,041
Comune di Ligonchio	43.801	0,066	0,041
Comune di Ramiseto	43.801	0,066	0,041
Comune di Sorbolo	4.068	0,006	0,004
Comune di Langhirano	3.032	0,005	0,003
Comune di Collecchio	2.905	0,004	0,003
Comune di Montechiarugolo	2.273	0,003	0,002
Comune di Lugagnano Val d'Arda	1.941	0,003	0,002
Comune di Mezzani	1.517	0,002	0,001
Comune di Sala Baganza	1.517	0,002	0,001
Comune di Colorno	1.420	0,002	0,001
Comune di Felino	1.163	0,002	0,001
Comune di Soragna	1.088	0,002	0,001
Comune di Traversetolo	1.088	0,002	0,001
Comune di Polesine Parmense	851	0,001	0,001
Comune di Sissa	851	0,001	0,001
Comune di Trecasali	851	0,001	0,001
Comune di Zibello	851	0,001	0,001
Comune di Fontevivo	758	0,001	0,001
Comune di Roccabianca	758	0,001	0,001
Comune di S. Secondo Parmense	758	0,001	0,001
Comune di Tizzano Val Parma	758	0,001	0,001
Comune di Medesano	678	0,001	0,001
Comune di Fornovo di Taro	581	0,001	0,001
Comune di Busseto	426	0,001	0,000
Comune di Torrile	285	0,000	0,000
TOTALE GENERALE	66.497.314	100,000	61,858

3.1 Soggetto che esercita il controllo sulla società tramite il Patto

Nessuno degli Aderenti esercita in virtù del Patto il controllo di Enia ai sensi dell'art. 93 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n° 58.

4. Finalità e contenuto del Patto

Gli Aderenti hanno stipulato il Patto al fine di regolare i loro rapporti quali azionisti della Società quotata e di assicurare alla medesima unità e stabilità di indirizzo.

4.1 Comitato direttivo del Patto

La volontà dei soci in merito a quanto previsto nel Patto, fatto salvo quanto diversamente stabilito, viene espressa da un comitato direttivo, costituito da tre membri -ciascuno dei quali nominato dal Comune Capoluogo di Provincia, anche nell'interesse degli altri Comuni della Provincia medesima - (ai sensi del Patto, ciascun Comune Capoluogo ed i Comuni della rispettiva Provincia, costituiscono una "Parte").

Il Comitato Direttivo sarà presieduto, con rotazione ogni dodici mesi, dal membro designato dalla Parte Reggio Emilia, dalla Parte Parma e dalla Parte Piacenza. Il segretario del Comitato Direttivo, che potrà anche essere un soggetto estraneo al Comitato, sarà nominato di volta in volta dal presidente del Comitato Direttivo.

Le Parti faranno in modo che il Comitato Direttivo del Patto si riunisca almeno due giorni lavorativi prima della data di prima convocazione di ciascuna assemblea ordinaria e straordinaria della Società.

Il Patto prevede che le delibere all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria relative alla modifica degli articoli dello statuto concernenti: (i) la partecipazione maggioritaria pubblica; (ii) i limiti al possesso azionario; (iii) la composizione e nomina degli organi sociali; (iv) i *quorum* costitutivi e deliberativi delle assemblee e del consiglio di amministrazione; e (v) la sede sociale; vengano poste ai voti dal comitato direttivo e debbano essere assunte a maggioranza dei 3/4 (tre quarti) delle azioni ordinarie apportate al Patto. In caso di mancato raggiungimento del *quorum* sopra indicato, le Parti si sono impegnate ad esprimere nella competente assemblea straordinaria della Società voto contrario all'assunzione della delibera stessa.

Il Patto stabilisce, inoltre, che le delibere all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria relative a: (i) fusioni, scissioni (diverse da quelle ex artt. 2505, 2505-bis e 2506-ter, ultimo comma, del Codice Civile), e in generale aggregazioni con altri soggetti pubblici o privati, nonché altre operazioni straordinarie sul capitale; e (ii) liquidazione della Società; vengano poste ai voti dal comitato direttivo e debbano essere assunte all'unanimità delle azioni ordinarie apportate al Patto. In caso di mancato raggiungimento dell'unanimità, il Patto prevede che le Parti siano libere di esprimere il proprio voto sulla delibera in esame nella competente assemblea straordinaria. Infine, il Patto Parasociale prevede che, sulle delibere all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria e sulle delibere all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria, relative alle materie diverse da quelle sopracitate ciascuna Parte sarà libera di esprimere il proprio voto nella competente assemblea.

4.2 Maggioranza Pubblica e vincoli al trasferimento delle azioni

Il Patto richiede che anche a seguito della quotazione, il numero di azioni di titolarità di enti pubblici, sia pari ad almeno il 50,01% del capitale sociale ordinario.

Ciascun socio aderente al Patto si è impegnato, per tutta la durata del Patto medesimo, a non cedere a terzi diversi dalle Parti azioni ordinarie della Società in misura tale da far scendere sotto la soglia del 50,01% del capitale sociale ordinario la partecipazione detenuta complessivamente dalle Parti nella Società. Tale impegno è stato assunto da ciascun socio paciscente pro-quota.

Le Parti si impegnano, inoltre, a non porre in essere - né direttamente, né indirettamente, né per interposta persona - per tutta la durata del Patto, acquisti a titolo oneroso di azioni della Società o altri atti che comportino l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto totalitaria sulle azioni ordinarie della Società ai sensi degli artt. 106 e seguenti del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

4.3 Prelazione

Il Patto prevede un diritto di prelazione a favore degli altri soci aderenti al Patto medesimo.

Il diritto di prelazione non si applicherà nel caso in cui la vendita o il trasferimento per atto tra vivi diverso dalla vendita (quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, conferimento, *datio in solutum*, trasferimento del mandato fiduciario, permuta, donazione, transazione, dazione in pegno, ecc.) ovvero il trasferimento in usufrutto per atto tra vivi, delle azioni o di parte delle stesse, venga effettuato tra soci paciscenti appartenenti alla medesima Parte.

4.4 Consiglio di Amministrazione della Società

Le Parti si obbligano a far sì che, per tutta la durata del Patto, il consiglio di amministrazione della Società sia composto e nominato in conformità a quanto previsto dagli articoli 11 e 12

dello Statuto Post Quotazione, nei quali è previsto che: **(i)** il consiglio di amministrazione sia composto da undici amministratori; **(ii)** il Comune di Reggio Emilia, il Comune di Parma e il Comune di Piacenza - ciascuno di essi anche nell'interesse degli altri Comuni ed Enti soci della rispettiva Provincia – abbiano il diritto di procedere alla nomina, ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile, di un numero di amministratori proporzionale all'entità della rispettiva partecipazione al capitale sociale ordinario, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore, in caso di componente frazionaria inferiore a 0,5 e all'unità superiore, in caso di componente frazionaria pari o superiore a 0,5. In ogni caso, i predetti Comuni non potranno nominare un numero complessivo di consiglieri superiore ad otto; **(iii)** i restanti consiglieri, non nominati dai Comuni ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile, saranno nominati dagli altri soci attraverso il meccanismo del voto di lista. A tal fine, le Parti non potranno concorrere alla presentazione delle liste, né partecipare alla votazione.

Le Parti convengono che: (a) almeno uno dei consiglieri nominati dal Comune di Reggio Emilia ai sensi del precedente punto (ii), debba possedere i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina redatto dal Comitato per la Corporate Governance delle Società Quotate di Borsa Italiana S.p.A. (il “**Codice di Autodisciplina**”) e sia designato con il consenso del Comune di Parma, che non potrà essere negato senza fondato motivo; e (b) almeno uno dei consiglieri nominati dal Comune di Parma ai sensi del precedente punto (ii) debba possedere i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina.

Le Parti si impegnano a fare quanto in proprio potere affinché - in tempo utile prima delle riunioni del consiglio di amministrazione della Società aventi ad oggetto le seguenti materie: (i) modifica degli articoli dello statuto relativi ai limiti al possesso azionario, alla composizione e nomina degli organi sociali, ai quorum costitutivi e deliberativi delle assemblee e del consiglio di amministrazione; alla sede sociale; (ii) fusioni, scissioni (diverse da quelle ex artt. 2505, 2505 bis e 2506 ter, ultimo comma, del codice civile), e in generale aggregazioni con altri soggetti pubblici o privati, nonché altre operazioni straordinarie sul capitale; e (iii) liquidazione della Società - gli amministratori nominati in via diretta dalle Parti procedano ad una preventiva reciproca consultazione (su richiesta anche di uno solo di essi e anche tramite conferenza telefonica o videoconferenza) con l'obiettivo che tali amministratori esprimano un voto comune sugli argomenti sottoposti all'ordine del giorno. Le decisioni sul voto da esprimere in seno al Consiglio di Amministrazione sulle predette materie saranno assunte a maggioranza di due terzi degli amministratori nominati dalle Parti. Nei limiti di legge e nel pieno rispetto dell'interesse sociale della Società, le Parti faranno quanto in loro potere affinché il voto di tali amministratori sia espresso alle riunioni del Consiglio di Amministrazione della Società in conformità alle decisioni assunte, in sede di preventiva consultazione, dagli amministratori nominati dalle Parti.

4.5 Presidente, Vice Presidente e Amministratore Delegato della Società

Le Parti faranno in modo che, per tutta la durata del Patto, il Comune di Parma designi il presidente del consiglio di amministrazione della Società, il Comune di Piacenza designi il vice-presidente del consiglio di amministrazione e il Comune di Reggio Emilia, in rappresentanza del patto parasociale stipulato tra i Comuni della Provincia di Reggio Emilia, designi l'amministratore delegato. Le Parti si danno reciprocamente atto e convengono che, per tutta la durata del Patto, saranno designati un solo vice-presidente ed un solo amministratore delegato. Ferme le competenze consiliari stabilite dalla legge e dallo statuto, le Parti faranno quanto in loro potere affinché all'amministratore delegato, al presidente del consiglio di amministrazione e al vice-presidente del consiglio di amministrazione siano attribuiti i seguenti poteri: (i) l'amministratore delegato avrà tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli riservati dalla legge o dallo statuto al consiglio di amministrazione e delle competenze attribuite al presidente e al vicepresidente; (ii) il presidente del consiglio di amministrazione avrà competenze per le strategie di aggregazione e per le strategie di fidelizzazione dei clienti e di sviluppo del marchio; (iii) il vice-presidente del consiglio di amministrazione avrà competenze per la pianificazione degli investimenti.

Tutte le competenze attribuite al presidente ed al vicepresidente del Consiglio d'Amministrazione dovranno essere esercitate in coordinamento con l'amministratore delegato.

4.6 Collegio Sindacale della Società

Al fine di concorrere alla nomina del collegio sindacale, le Parti si obbligano a presentare un'unica lista di maggioranza per l'elezione dei sindaci, a votare unicamente quella lista e a far



sì che: (i) il presidente del collegio sindacale e un sindaco supplente siano tratti dalla lista di minoranza che avrà preso il maggior numero di voti; (ii) un sindaco effettivo e un sindaco supplente siano tratti dalla lista di maggioranza, tra i candidati indicati dal Comune di Piacenza e dagli Enti della Provincia di Piacenza; e (iii) un sindaco effettivo sia tratto dalla lista di maggioranza, tra i candidati indicati, a turno, una volta, dal Comune di Parma (anche per conto degli altri Comuni della Provincia di Parma) e, l'altra volta, dal Comune di Reggio Emilia (anche per conto degli altri Comuni della Provincia di Reggio Emilia).

5. Durata del Patto

Il Patto ha durata per un periodo di tre anni a decorrere dal 10 luglio 2007, data di inizio delle negoziazioni, e si rinnoverà tacitamente per ulteriori periodi di tre anni, fatto salvo il diritto per ciascuna delle Parti di comunicare il proprio recesso in occasione di ciascuna scadenza triennale con un preavviso di 12 mesi (dodici) rispetto alla scadenza medesima, fermo restando che il recesso sarà efficace dalla data di scadenza del triennio.

6. Penali

La parte inadempiente a talune disposizioni del Patto sarà tenuta al pagamento di una penale in misura pari a Euro 10 (dieci) milioni, fatto salvo il diritto di ciascuna delle Parti adempienti di agire per il risarcimento del maggior danno.

ESTRATTO DEL SUB-PATTO PARASOCIALE

Si rende noto che i seguenti soci pubblici della Provincia di Reggio Emilia di ENIA S.p.A. (di seguito, la “**Società**”): Comune di Reggio Emilia, Comune di Albinea, Comune di Bagnolo in Piano, Comune di Baiso, Comune di Bibbiano, Comune di Boretto, Comune di Brescello, Comune di Busana, Comune di Cadelbosco di Sopra, Comune di Campagnola Emilia, Comune di Campegine, Comune di Canossa, Comune di Carpineti, Comune di Casalgrande, Comune di Casina, Comune di Castellarano, Comune di Castelnovo di Sotto, Comune di Castelnovo né Monti, Comune di Cavriago, Comune di Collagna, Comune di Correggio, Comune di Fabbrico, Comune di Gattatico, Comune di Gualtieri, Comune di Guastalla, Comune di Ligonchio, Comune di Luzzara, Comune di Montecchio Emilia, Comune di Novellara, Comune di Poviglio, Comune di Quattro Castella, Comune di Ramiseto, Comune di Reggiolo, Comune di Rio Saliceto, Comune di Rolo, Comune di Rubiera, Comune di San Martino in Rio, Comune di San Polo d’Enza, Comune di Sant’Ilario d’Enza, Comune di Scandiano, Comune di Toano, Comune di Vetto, Comune di Vezzano sul Crostolo, Comune di Viano, Comune di Villa Minozzo (di seguito, gli “**Aderenti**”) hanno sottoscritto un patto parasociale (di seguito, il “**Sub-Patto**”), avente ad oggetto alcune pattuizioni finalizzate ad assicurare un’unità di comportamento e una disciplina delle decisioni che dovranno essere assunte dagli stessi nell’ambito di quanto previsto dal Patto Parasociale (come di seguito definito) stipulato tra tutti i soci pubblici della Società.

Ciascun Aderente è altresì parte del Patto Parasociale stipulato tra tutti i soci pubblici della Società, pubblicato in estratto ai sensi di legge sul quotidiano “*ilSole24Ore*” del 20 luglio 2007 e depositato presso il Registro delle Imprese di Parma in data 23 luglio 2007 (di seguito, il “**Patto Parasociale**”).

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Sub-Patto

Gli strumenti finanziari oggetto del Sub-Patto sono azioni ordinarie di ENIA S.p.A., con sede in Parma, Strada S. Margherita 6/A, Codice Fiscale n. 02346610344.

2. Azioni ordinarie Enia S.p.A. oggetto del Sub-Patto

Gli strumenti finanziari oggetto del Sub-Patto sono costituiti da n. 42.606.641 azioni ordinarie Enia S.p.A., pari al 39,636% del capitale sociale di quest’ultima.

Gli Aderenti si sono impegnati ad apportare al Sub-Patto tutte le azioni possedute dagli stessi, nonché tutte le ulteriori azioni ordinarie della Società che dovessero essere eventualmente acquistate dagli Aderenti, a qualsivoglia titolo, nessuna esclusa.

3. Soggetti aderenti al Sub-Patto e numero di azioni conferite

La tabella che segue indica gli Aderenti al Sub-Patto, il numero delle azioni da ciascuno conferite e la percentuale del capitale sociale della Società da esse rappresentato.

SOGGETTI	N. AZIONI CONFERITE	% RISPETTO AL CAPITALE SOCIALE DI ENIA (N. 107.500.000 AZIONI ORD.)
Comune di Reggio Emilia	23.568.164	21,924
Comune di Scandiano	1.655.672	1,540
Comune di Correggio	1.509.816	1,404
Comune di Casalgrande	1.011.799	0,941
Comune di Guastalla	788.415	0,733
Comune di Quattro Castella	735.854	0,685
Comune di Sant’Ilario d’Enza	735.854	0,685
Comune di Cavriago	643.873	0,599
Comune di Novellara	583.427	0,543
Comune di Rubiera	579.486	0,539
Comune di Castellarano	551.891	0,513

SOGGETTI	N. AZIONI CONFERITE	% RISPETTO AL CAPITALE SOCIALE DI ENIA (N. 107.500.000 AZIONI ORD.)
Comune di Bagnolo in Piano	547.949	0,510
Comune di Cadelbosco di Sopra	547.949	0,510
Comune di Bibbiano	524.297	0,488
Comune di Montecchio Emilia	524.297	0,488
Comune di Albinea	521.230	0,485
Comune di Castelnovo di Sotto	512.470	0,477
Comune di Luzzara	457.280	0,425
Comune di San Martino in Rio	445.454	0,414
Comune di Castelnovo né Monti	438.009	0,407
Comune di Fabbrico	420.487	0,391
Comune di Reggiolo	406.034	0,378
Comune di Gualtieri	382.382	0,356
Comune di San Polo d'Enza	358.727	0,334
Comune di Poviglio	354.786	0,330
Comune di Rio Saliceto	342.960	0,319
Comune di Campagnola Emilia	341.646	0,318
Comune di Vezzano sul Crostolo	306.606	0,285
Comune di Brescello	303.540	0,282
Comune di Gattatico	275.944	0,257
Comune di Boretto	272.004	0,253
Comune di Rolo	267.185	0,249
Comune di Campegine	245.286	0,228
Comune di Canossa	227.765	0,212
Comune di Carpineti	219.004	0,204
Comune di Casina	197.103	0,183
Comune di Baiso	183.964	0,171
Comune di Viano	165.567	0,154
Comune di Vetto	118.263	0,110
Comune di Toano	106.436	0,099
Comune di Villa Minozzo	52.562	0,049
Comune di Busana	43.801	0,041
Comune di Collagna	43.801	0,041
Comune di Ligonchio	43.801	0,041
Comune di Ramiseto	43.801	0,041
TOTALE	42.606.641	39,636

4. Soggetto che esercita il controllo sulla Società tramite il Sub-Patto

Nessuno degli Aderenti esercita, in virtù del Sub-Patto, il controllo sulla Società ai sensi dell'art. 93 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

5. Finalità e contenuto del Sub-Patto

Gli Aderenti hanno stipulato il Sub-Patto al fine di assicurare un'unità di comportamento e una disciplina delle decisioni che dovranno essere assunte dagli stessi nell'ambito di quanto previsto dal Patto Parasociale stipulato tra tutti i soci pubblici della Società.

6. Mandato al Comune Capoluogo

Gli Aderenti – attraverso la sottoscrizione del Patto Parasociale – hanno conferito al Comune di Reggio Emilia mandato irrevocabile, anche nell'interesse di quest'ultimo e nell'interesse delle altre Parti del Patto Parasociale, a esercitare i diritti previsti dagli articoli 3 (*Comitato Direttivo del Patto*), 6 (*Consiglio di Amministrazione della Società*), 8 (*Comitato consultivo, altri comitati e regolamento di Corporate Governance della Società*), 9 (*Collegio Sindacale della Società*) e

10.2 (*Durata del Patto*) del Patto Parasociale, anche in nome e per conto dei Comuni della Provincia di Reggio Emilia.

Il Sub-Patto prevede che il Sindaco di Reggio Emilia sia il soggetto nominato dagli Aderenti a rappresentarli quale membro del Comitato Direttivo del Patto Parasociale (di seguito, il **Comitato Direttivo**), di loro spettanza.

7. Assemblea del Sub-Patto

La volontà degli Aderenti in merito a quanto previsto nel Patto Parasociale viene espressa da un'assemblea del Sub-Patto (di seguito, **Assemblea del Sub-Patto**), costituita dai Sindaci di tutti i Comuni paciscenti (o loro delegati), che si riunirà almeno 5 giorni prima di ogni assemblea della Società e, comunque, prima di ogni riunione del Comitato Direttivo, nonché a seguito di convocazione fatta dal Coordinatore dell'Assemblea del Sub-Patto (come di seguito definito), nonché ogniqualvolta ne venga fatta richiesta da almeno 1/3 dei Comuni paciscenti.

L'Assemblea del Sub-Patto, nella sua prima seduta, provvederà ad eleggere al suo interno un coordinatore (di seguito, il **Coordinatore dell'Assemblea del Sub-Patto**) con il voto favorevole di almeno il 75% (settantacinque per cento) delle azioni della Società apportate al Sub-Patto. Il Coordinatore dell'Assemblea del Sub-Patto, così eletto, svolgerà le funzioni di convocazione e di coordinamento dei lavori dell'Assemblea del Sub-Patto e rimarrà in carica fino alla Prima Scadenza (come di seguito definita).

L'Assemblea del Sub-Patto delibererà in merito a quanto previsto negli articoli 3 (*Comitato Direttivo del Patto*), 6 (*Consiglio di Amministrazione della Società*), 8 (*Comitato consultivo, altri comitati e regolamento di Corporate Governance della Società*), 9 (*Collegio Sindacale della Società*) e 10.2 (*Durata del Patto*) del Patto Parasociale.

8. Deliberazioni dell'Assemblea del Sub-Patto

Le seguenti materie saranno oggetto di deliberazione da parte dell'Assemblea del Sub-Patto, che delibererà con il voto favorevole di almeno il 75% (settantacinque per cento) delle azioni apportate al Sub-Patto:

a) designazione dei membri del Consiglio di Amministrazione della Società di spettanza degli Aderenti da nominarsi ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art 2449 del codice civile;

b) espressione del voto da parte del membro del Comitato Direttivo nominato sulle delibere dell'assemblea straordinaria della Società relative alle materie previste all'art. 3.6 del Patto Parasociale (*modifica degli articoli dello statuto di Enia concernenti: (i) la partecipazione maggioritaria pubblica; (ii) i limiti al possesso azionario; (iii) la composizione e nomina degli organi sociali; (iv) i quorum costitutivi e deliberativi delle assemblee e del consiglio di amministrazione; e (v) la sede sociale*). In caso di mancato raggiungimento, in seno al Comitato Direttivo, del *quorum* dei 3/4 previsto dal predetto art. 3.6 del Patto Parasociale, gli Aderenti si impegnano, in conformità all'obbligo dalle stesse assunte ai sensi dell'art. 3.6 del Patto Parasociale, ad esprimere nell'assemblea straordinaria competente voto contrario all'assunzione della delibera stessa;

c) espressione del voto da parte del membro del Comitato Direttivo nominato sulle delibere dell'assemblea straordinaria della Società relative alle materie previste all'art. 3.7 del Patto Parasociale (*(i) fusioni, scissioni (diverse da quelle ex artt. 2505, 2505 bis e 2506 ter, ultimo comma, del codice civile), e in generale aggregazioni con altri soggetti pubblici o privati, nonché altre operazioni straordinarie sul capitale; e (ii) liquidazione della Società*). Nel caso in cui non venga raggiunta, in seno al Comitato Direttivo, l'unanimità prevista dall'art. 3.7 del Patto Parasociale, gli Aderenti si obbligano irrevocabilmente a esprimere il proprio voto nelle assemblee straordinarie competenti in conformità alle decisioni assunte dall'Assemblea del Sub-Patto ai sensi di quanto previsto al primo paragrafo dell'art. 4.1 del Sub-Patto (*i.e. deliberazione da parte dell'Assemblea del Sub-Patto con il voto favorevole di almeno il 75% (settantacinque per cento) delle azioni apportate al Sub-Patto*);

d) designazione dei soggetti candidati alle cariche sociali di cui all'art. 7 del Patto Parasociale (*Presidente, Vice Presidente e Amministratore Delegato della Società*) di spettanza agli Aderenti;

e) designazione dei membri del comitato consultivo di cui all'art. 8.1 del Patto Parasociale di spettanza agli Aderenti;

f) designazione dei membri del collegio sindacale della Società effettuata nell'interesse degli Aderenti;

g) esercizio del diritto di recesso di cui all'art. 10 del Patto Parasociale.

Le delibere all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria e le delibere all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria della Società, relative alle materie diverse da quelle di cui agli articoli 3.6 e 3.7 del Patto Parasociale, saranno oggetto di deliberazione da parte dell'Assemblea del Sub-Patto, che delibererà con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle azioni apportate al Sub-Patto. A tal fine, le Parti si obbligano irrevocabilmente a esprimere il proprio voto in tali assemblee in conformità alle decisioni assunte dall'Assemblea del Sub-Patto.

9. Durata del Sub-Patto

Il Sub-Patto scadrà in data 10 luglio 2010 (di seguito, la "**Prima Scadenza**") e si rinnoverà tacitamente per ulteriori periodi di tre anni (di seguito, le "**Scadenze Successive**"), fatto salvo il diritto per ciascuno degli Aderenti di comunicare il proprio recesso in occasione di ciascuna scadenza triennale con un preavviso di 12 mesi (dodici) rispetto alla scadenza medesima, fermo restando che il recesso sarà efficace dalla data di scadenza del triennio. Il recesso dovrà essere comunicato per iscritto a ciascuna degli altri Aderenti.

Il Sub-Patto cesserà di produrre anticipatamente i propri effetti rispetto alla Prima Scadenza ovvero a ciascuna delle Scadenze Successive, laddove uno o più degli Aderenti che, singolarmente o congiuntamente tra gli stessi, detengano più del 95% delle azioni ordinarie della Società apportate al Sub-Patto, abbiano comunicato per iscritto a ciascuno degli altri Aderenti di voler recedere con effetto immediato dal Sub-Patto.

10. Penali

La violazione di uno qualunque degli obblighi previsti nell'art. 4 del Sub-Patto (*Deliberazioni dell'Assemblea del Sub-Patto*), comporterà a carico dell'Aderente inadempiente l'obbligo di pagare una penale di Euro 10 (dieci) milioni, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, da versarsi agli altri Aderenti non inadempienti, *pro-quota* in relazione alla rispettiva partecipazione nella Società alla data della violazione.

“ENIA S.p.A.”

REGOLAMENTO di ASSEMBLEA

Articolo 1

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di “ENIA S.p.A.”, con sede in Parma.

Articolo 2

1. Il presente Regolamento è a disposizione degli azionisti presso la sede della Società e presso i luoghi in cui si svolgono le adunanze assembleari.

Articolo 3

1. Possono intervenire in Assemblea coloro che hanno diritto di parteciparvi in base alla legge ed allo statuto.

2. Possono assistere all'Assemblea i dipendenti della Società e delle società controllate la cui presenza sia ritenuta utile dal Presidente dell'Assemblea in relazione alle materie da trattare o per lo svolgimento dei lavori.

3. All'Assemblea possono assistere, con il consenso del Presidente dell'Assemblea, esperti, analisti finanziari, giornalisti accreditati per la singola Assemblea. Gli accreditati devono pervenire presso la sede sociale in tempo utile.

Articolo 4

1. Coloro che hanno diritto di intervenire in Assemblea ai sensi del precedente art. 3, comma 1, devono esibire agli incaricati della Società all'ingresso dei locali in cui si tiene l'Assemblea l'apposita certificazione rilasciata a norma delle disposizioni vigenti.

2. Coloro che hanno diritto di assistere all'Assemblea ai sensi del comma 3 del precedente art. 3, devono esibire agli incaricati della Società, all'ingresso dei locali nei quali si tiene l'Assemblea le proprie credenziali al fine delle opportune verifiche.

Articolo 5

1. Gli intervenuti ai sensi dell'art. 3, comma 1, procedono alla votazione per la nomina del Presidente, nei casi in cui sia necessario ai sensi dell'art. 10, comma 8, dello Statuto.

2. Il Presidente dell'Assemblea accerta, ai sensi dell'art. 10, comma 7, dello Statuto, la regolarità delle deleghe e il diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea.

3. Il Presidente, inoltre, nel corso dell'Assemblea accerta di volta in volta, con riferimento ai singoli punti posti all'ordine del giorno, il diritto degli intervenuti a partecipare alla discussione e alla votazione sui punti stessi.

4. Sotto la direzione del Presidente viene redatto un foglio di presenza nel quale sono individuati gli azionisti con la specificazione del numero di azioni.

5. Il Presidente, se del caso, può nominare alcuni scrutatori.

Articolo 6

1. Non possono essere introdotti nei locali in cui si tiene l'adunanza strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici, telecamere, registratori e congegni similari, senza specifica autorizzazione del Presidente dell'Assemblea. È consentito, peraltro, al segretario o al notaio verbalizzante di avvalersi di dette apparecchiature per lo svolgimento dei propri compiti.

Articolo 7

1. Dopo aver accertato la regolare costituzione dell'Assemblea, il Presidente o, su suo invito, il Segretario, dà lettura degli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 8

1. Nel porre in discussione gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente, sempre che l'Assemblea non si opponga, può seguire un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione ovvero procedere alla trattazione congiunta di due o più argomenti.

2. Il Presidente o, su suo invito, il Segretario o gli Amministratori illustrano gli argomenti all'ordine del giorno.

3. Il Presidente regola la discussione dando la parola a tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi ai sensi del successivo art. 9. Egli deve intervenire al fine di evitare abusi.

Articolo 9

1. Gli azionisti hanno il diritto di prendere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione.

2. Coloro che intendono prendere la parola debbono richiederlo al Presidente, o - su indicazione di quest'ultimo - al Segretario, presentando domanda scritta contenente l'indicazione dell'argomento cui la domanda stessa si riferisce, dopo che è stata data lettura degli argomenti all'ordine del giorno.

3. Il Presidente può autorizzare la presentazione delle domande di intervento per alzata di mano.

4. Gli Amministratori e i Sindaci possono chiedere di intervenire nella discussione.

5. Possono prendere la parola il Segretario dell'Assemblea e gli altri Dirigenti della Società, nonché gli Amministratori, i Sindaci e i Dirigenti di Società del Gruppo, quando ciò sia ritenuto utile dal Presidente in relazione alla materia da trattare.

Articolo 10

1. Il Presidente o, su suo invito, il Segretario dell'Assemblea, gli Amministratori e i Sindaci rispondono agli oratori al termine di ciascun intervento, ovvero dopo che siano stati esauriti tutti gli interventi sul singolo punto all'ordine del giorno, ovvero ancora al termine della trattazione congiunta di due o più argomenti o di tutti gli argomenti, se ciò è ritenuto opportuno dal Presidente.

Articolo 11

1. Il Presidente, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli argomenti all'ordine del giorno, può determinare il periodo di tempo – comunque non superiore a dieci minuti – a disposizione di ciascun oratore per svolgere il proprio intervento. Trascorso tale periodo di tempo, il Presidente può invitare l'oratore a concludere nei due minuti successivi.

2. Coloro che sono già intervenuti nella discussione possono chiedere di prendere la parola una seconda volta per la durata di due minuti anche per effettuare eventuali dichiarazioni di voto.

Articolo 12

1. I lavori dell'Assemblea si svolgono di regola in un'unica adunanza. Nel corso di questa il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità e l'Assemblea non si opponga, può interrompere i lavori per un tempo non superiore a tre ore.

2. Il Presidente deve rinviare l'adunanza nel caso previsto dall'art. 2374 c.c. e può farlo in ogni altro caso in cui ne sia richiesto o ne ravvisi l'opportunità e sempre che l'Assemblea non si opponga. In tale caso egli fissa contemporaneamente il giorno e l'ora della nuova riunione per la prosecuzione dei lavori.

Articolo 13

1. Al Presidente compete di assicurare il mantenimento dell'ordine nell'Assemblea al fine di garantire un corretto svolgimento dei lavori e di reprimere abusi.

2. A questi effetti egli, salvo che l'assemblea si opponga, può togliere la parola nei casi seguenti:

- qualora l'oratore parli senza averne facoltà o continui a parlare dopo che sia trascorso il tempo assegnatogli;
- previa ammonizione, nel caso di chiara ed evidente non pertinenza dell'intervento alla materia posta in discussione;
- nel caso che l'oratore pronunci frasi sconvenienti o ingiuriose;
- nel caso di atteggiamento ostruzionistico, nonché di incitamento alla violenza o al disordine.

Articolo 14

1. Qualora uno o più fra i presenti impedisca ad altri di discutere oppure provochi con il suo comportamento una situazione tale da non consentire il regolare svolgimento dell'Assemblea, il Presidente li ammonisce a desistere da tale comportamento.

2. Ove tale ammonizione risulti vana, il Presidente, salvo che l'Assemblea si opponga, dispone l'allontanamento delle persone precedentemente ammonite dalla sala della riunione per tutta la fase della discussione.

Articolo 15

1. Esauriti tutti gli interventi, il Presidente conclude dichiarando chiusa la discussione sul singolo punto all'ordine del giorno ovvero dei punti trattati congiuntamente.

Articolo 16

1. Il Presidente dell'Assemblea può disporre che la votazione su ogni argomento all'ordine del giorno avvenga dopo la chiusura della discussione di ciascuno di essi ovvero di più di essi.

2. Prima di dare inizio alle operazioni di voto, il Presidente dell'Assemblea riammette all'Assemblea gli azionisti che fossero stati allontanati durante la fase di discussione.

3. Le votazioni dell'Assemblea vengono effettuate per scrutinio palese.

4. Il Presidente dell'Assemblea stabilisce le modalità delle votazioni e può fissare un termine massimo entro il quale deve essere espresso il voto. Ultimata la votazione ed effettuati i relativi conteggi il Presidente dichiara approvata la proposta che abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza richiesta dalla legge o dallo statuto.

5. I voti espressi con modalità difformi da quelle indicate dal Presidente dell'Assemblea sono nulli.

6. Esaurito l'ordine del giorno, il Presidente dell'Assemblea dichiara chiusa l'adunanza.

Articolo 17

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del Codice Civile, delle leggi speciali in materia e dello statuto.

REGOLAMENTO DEL COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina la costituzione, i compiti ed il funzionamento del comitato per il controllo interno di Enia S.p.A. (la “**Società**”).

Articolo 2

Costituzione – Presidenza

1. Il Comitato viene costituito mediante delibera del Consiglio di Amministrazione della Società.
2. Il Comitato è composto da un numero di membri non superiore a tre, tutti scelti tra i componenti del Consiglio di Amministrazione della Società, individuati tra gli amministratori non esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti. Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione: a lui spetta il compito di coordinare le attività del Comitato e di guidare lo svolgimento delle relative riunioni. Almeno un componente del comitato possiede una adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria, da valutarsi dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.
3. Qualora, per qualsiasi causa, vengano a mancare uno o più componenti del Comitato, il Consiglio di Amministrazione della Società provvede a sostituirli nel rispetto dei requisiti indicati ai precedenti commi.
4. La durata del mandato conferito al Comitato coincide con la durata in carica del Consiglio di Amministrazione della Società, la cui cessazione anticipata - per qualsiasi causa - determina l'immediata decadenza del Comitato.
5. Il Consiglio di Amministrazione della Società determina il compenso dei componenti del Comitato.

Articolo 3

Riunioni e deliberazioni

1. Il Comitato si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi. Il Comitato può comunque riunirsi con maggior frequenza qualora ve ne sia la necessità o i propri componenti lo ritengano opportuno.
2. Il Comitato si può riunire in qualunque sede, purché all'interno del territorio nazionale. Le riunioni del Comitato sono convocate dal Presidente - o, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente più anziano in termini di età del Comitato - con preavviso di almeno tre giorni, a mezzo raccomandata a.r., telegramma, fax o e-mail. Copia della convocazione è inviata al Presidente della Società ed al Presidente del Collegio Sindacale. L'avviso contiene l'indicazione del luogo, di norma la sede della Società, della data e dell'ora della riunione, nonché le materie da trattare ed è corredato dalle informazioni necessarie per la discussione. Il Comitato può riunirsi in videoconferenza o teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, dispongano della documentazione oggetto di analisi e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano congiuntamente il Presidente del Comitato e il Preposto al controllo interno.
3. Il Comitato è validamente riunito in presenza di almeno la maggioranza dei suoi membri in carica. Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Comitato o, in caso di sua assenza, dal componente più anziano. Le deliberazioni del Comitato sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti: in caso di parità

prevale il voto di chi presiede. Il Comitato può validamente deliberare, anche in assenza di formale convocazione, ove siano presenti tutti i suoi componenti.

4. Le materie e gli argomenti discussi, il testo delle deliberazioni messe in votazione nonché l'esito delle votazioni devono risultare da un verbale raccolto nel libro delle adunanze, tenuto a cura dal Presidente. I verbali sono sottoscritti dai partecipanti alle riunioni.
5. Il Comitato può avvalersi dell'operato di un Segretario, anche non membro del Comitato.
6. Alle riunioni del Comitato assiste il Presidente del Collegio Sindacale od altro sindaco da lui designato. A tali riunioni, su invito del Presidente del Comitato, possono partecipare il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Vice Presidente e l'Amministratore Delegato. Inoltre, il Comitato ha facoltà di invitare alle riunioni il Preposto al controllo interno della Società ("il **Preposto**"), i rappresentanti della società di revisione incaricata della certificazione del bilancio ed altri soggetti quando la loro presenza sia ritenuta utile dal Comitato in relazione alla materia da trattare.

Articolo 4

Funzioni, obiettivi e compiti

1. Il Comitato ha funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio di Amministrazione.
2. Il Comitato assiste il Consiglio di Amministrazione nello svolgimento delle seguenti attività di competenza del Consiglio stesso:
 - a) definizione delle linee di indirizzo del sistema di controllo interno, in modo che i principali rischi afferenti alla società ed alle sue controllate risultino correttamente identificati, nonché adeguatamente misurati, gestiti e monitorati, con determinazione dei criteri di compatibilità di tali rischi con una sana e corretta gestione dell'impresa;
 - b) individuazione di un amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno;
 - c) valutazione, con cadenza almeno annuale, dell'adeguatezza, efficacia ed effettivo funzionamento del sistema di controllo interno;
 - d) nomina e revoca del soggetto preposto al controllo interno;
 - e) descrizione, nella relazione sul governo societario (se richiesta dallo status di quotata), degli elementi essenziali del sistema di controllo interno e valutazione sull'adeguatezza complessiva dello stesso.
3. Il Comitato svolge inoltre i seguenti compiti:
 - a) valuta, unitamente al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (se nominato) ed ai revisori, il corretto utilizzo dei principi contabili e la loro omogeneità di applicazione nel Gruppo, ai fini della redazione del bilancio consolidato;
 - b) su richiesta dell'amministratore esecutivo all'uopo incaricato, esprime pareri su specifici aspetti inerenti alla identificazione dei principali rischi aziendali nonché alla progettazione, realizzazione e gestione del sistema di controllo interno;
 - c) esamina il piano di lavoro preparato dal soggetto preposto al controllo interno nonché le relazioni periodiche da esso predisposte;
 - d) valuta le proposte formulate dalle società di revisione per ottenere

l'affidamento del relativo incarico, nonché il piano di lavoro predisposto per la revisione e i risultati esposti nella relazione e nella eventuale lettera di suggerimenti;

- e) vigila sull'efficacia del processo di revisione contabile;
- f) svolge gli ulteriori compiti che gli vengono attribuiti dal Consiglio di Amministrazione;
- g) riferisce al Consiglio, almeno semestralmente, in occasione dell'approvazione del bilancio e della relazione semestrale, sull'attività svolta nonché sull'adeguatezza del sistema di controllo interno.

Articolo 5

Poteri e budget di spesa

1. Ai fini dell'espletamento dei compiti ad esso affidati, il Comitato può chiedere informazioni a qualsiasi responsabile di un servizio della Società e delle società del Gruppo. A tal fine, il responsabile in questione verrà invitato a rendersi disponibile a fornire le informazioni richieste nel corso di una riunione del Comitato.
2. Il Comitato dispone di un budget di spesa che viene determinato dal Consiglio di Amministrazione e che verrà utilizzato per far fronte a particolari esigenze di approfondimento che dovessero emergere dall'attività svolta. Il Consiglio di Amministrazione può, valutate le circostanze, autorizzare di volta in volta il superamento dell'importo massimo fissato dal budget.
3. Il Comitato può inoltre avvalersi, per l'espletamento dei compiti ad esso affidati, sia dei dipendenti della Società e delle società del Gruppo sia di professionisti esterni (determinandone i compensi), purché adeguatamente vincolati alla necessaria riservatezza.

Articolo 6

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento è a disposizione dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e della società di revisione incaricata della certificazione del bilancio, presso la sede legale della Società e nel luogo in cui è convocato il Comitato.
2. Ogni modificazione al presente Regolamento deve essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, con i quorum costitutivi e deliberativi dello stesso, nonché con gli adempimenti formali stabiliti dalla legge e dallo statuto della Società.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del codice civile, delle leggi speciali e dello statuto della Società.

REGOLAMENTO DEL COMITATO PER LE REMUNERAZIONI

Articolo 1

Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina la costituzione, i compiti ed il funzionamento del Comitato per le remunerazioni di Enìa S.p.A. (la “**Società**”).

Articolo 2

Costituzione

1. Il comitato viene costituito mediante delibera del Consiglio di Amministrazione della Società.
2. Il Comitato è composto da un numero di membri non superiore a tre, tutti scelti tra i componenti del Consiglio di Amministrazione della Società ed individuati tra gli amministratori non esecutivi la maggioranza dei quali indipendenti. Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione.
3. Qualora, per qualsiasi causa, vengano a mancare uno o più componenti del Comitato, il Consiglio di Amministrazione della Società provvede a sostituirli nel rispetto delle procedure indicate ai precedenti commi.
4. La durata del mandato conferito al Comitato coincide con la durata in carica del Consiglio di Amministrazione della Società, la cui cessazione anticipata - per qualsiasi causa – deliberata dal Consiglio di Amministrazione, determina l'immediata decadenza del Comitato.

Articolo 3

Riunioni e deliberazioni

1. Il Comitato si riunisce quando se ne presenti la necessità e, comunque, almeno una volta all'anno in qualunque sede purché all'interno del territorio nazionale.
2. Le riunioni del Comitato sono convocate dal Presidente – o, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente più anziano del Comitato in termini di età – con preavviso di almeno settantadue ore, a mezzo raccomandata a.r., telegramma, fax o e-mail. Alle riunioni del Comitato possono partecipare, su espresso invito del Presidente, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, il Vice Presidente e l'Amministratore Delegato.
3. L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo (di norma la sede o le sedi secondarie della Società), della data e dell'ora della riunione, nonché le materie da trattare. Il Comitato può riunirsi in videoconferenza o in teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente del Comitato ed il segretario.
4. Le deliberazioni del Comitato sono assunte a maggioranza dei suoi membri. In caso di parità dei voti prevale quello del Presidente.
5. Le materie e gli argomenti discussi, il testo delle deliberazioni messe in votazione nonché l'esito delle votazioni devono risultare da un verbale tenuto dal Presidente.
6. Il Comitato può avvalersi dell'operato di un segretario, anche non membro del Comitato che redige i verbali delle riunioni del Comitato.
7. Nessun amministratore prende parte alle riunioni del Comitato in cui vengono formulate le proposte al Consiglio di Amministrazione relative alla propria remunerazione.

8. Il Comitato fornisce al Consiglio, almeno semestralmente, un'informativa sull'attività svolta.

Articolo 4

Funzioni, obiettivi, compiti e budget di spesa

1. Il Comitato ha le seguenti funzioni:
 - a. presenta al Consiglio proposte per la remunerazione degli amministratori delegati e degli altri amministratori che ricoprono particolari cariche, monitorando l'applicazione delle decisioni adottate dal Consiglio stesso;
 - b. valuta periodicamente i criteri adottati per la remunerazione dei dirigenti con responsabilità strategiche, vigila sulla loro applicazione sulla base delle informazioni fornite dagli amministratori delegati e formula al Consiglio di Amministrazione raccomandazioni generali in materia;
 - c. presenta proposte al Consiglio di Amministrazione in merito all'utilizzo di sistemi di remunerazione variabile, legata ai risultati, fra cui anche le *stock option*, ed in merito alla definizione degli obiettivi degli amministratori delegati;
 - d. con riferimento segnatamente alle *stock option* ed agli altri sistemi di incentivazione basati sulle azioni, presenta al Consiglio le proprie raccomandazioni in relazione al loro utilizzo ed a tutti i rilevanti aspetti tecnici legati alla loro formulazione ed applicazione. In particolare, il Comitato formula proposte al consiglio in ordine al sistema di incentivazione ritenuto più opportuno (*stock option plans* altri piani a base azionaria) e monitora l'evoluzione e l'applicazione nel tempo dei piani approvati dall'Assemblea su proposta del Consiglio.

Per quanto riguarda la parte di remunerazione legata ai risultati, le relative proposte sono accompagnate da suggerimenti sugli obiettivi connessi e sui criteri di valutazione, al fine di allineare correttamente la remunerazione degli amministratori delegati e dei dirigenti con responsabilità strategiche con gli interessi a medio-lungo termine degli azionisti e con gli obiettivi fissati dal Consiglio per la Società.

2. Il Comitato dispone di un *budget* di spesa che viene determinato dal Consiglio di Amministrazione e che verrà utilizzato per far fronte a particolari esigenze di approfondimento che dovessero emergere dall'attività svolta. Il Consiglio di Amministrazione può, valutate le circostanze, autorizzare di volta in volta il superamento dell'importo massimo fissato dal budget.
3. Il Comitato, con l'autorizzazione del Consiglio, può avvalersi di consulenti, anche esterni, per l'espletamento delle proprie funzioni.

Articolo 5

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento è a disposizione dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale presso la sede legale della Società e nel luogo in cui è convocato il Comitato.
2. Ogni modificazione al presente regolamento deve essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione con gli adempimenti formali stabiliti dalla legge e dallo statuto della Società.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del Codice civile, delle leggi speciali e dello statuto della società.



PROCEDURA PER LA COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE DA SOGGETTI RILEVANTI E DA PERSONE AD ESSI STRETTAMENTE LEGATE SU AZIONI ENIA S.P.A. O SU ALTRI STRUMENTI FINANZIARI AD ESSE COLLEGATE

Approvata dal Consiglio di Amministrazione di Enia S.p.A. in data 1 marzo 2007.

Premessa

In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 114, comma 7, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato (il "TUF"), e dalle disposizioni di attuazione previste dagli artt. 152-*sexies* e seguenti del Regolamento Consob approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il "Regolamento Emittenti"), la presente procedura (la "Procedura") è diretta a disciplinare, con efficacia cogente dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., gli obblighi informativi e di comportamento inerenti le operazioni effettuate da soggetti rilevanti e da persone ad essi strettamente legate su azioni di Enia S.p.A. ("ENIA") o su altri strumenti finanziari ad esse collegati, così come definiti nell'art. 1.4 della Procedura.

1. Definizioni

Ai fini dell'applicazione della presente Procedura, si intendono per:

1.1 "Soggetti Rilevanti":

- a) i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di ENIA;
- b) i soggetti che svolgono funzioni di direzione in ENIA ed i dirigenti di quest'ultima che abbiano regolare accesso ad informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possano incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future di ENIA;
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o l'Amministratore Delegato di ENIA, anche disgiuntamente tra loro, possono individuare ulteriori soggetti che, in virtù delle funzioni svolte o dell'incarico loro assegnato, rientrano nel concetto di dirigente rilevante ai fini dell'applicazione della Procedura. Di tale individuazione dovrà essere fornita immediata comunicazione al Soggetto Preposto, come di seguito definito, il quale provvederà prontamente ai sensi dell'art. 5 della Procedura ad informare i soggetti interessati;
- c) qualora ENIA detenga una partecipazione in una società controllata, direttamente o indirettamente, il cui valore contabile rappresenti più del 50% dell'attivo patrimoniale di ENIA, come risultante dall'ultimo bilancio approvato ("**Società Controllata Significativa**"), i componenti degli organi di amministrazione e di controllo di tale Società Controllata Significativa, nonché i soggetti che svolgano funzioni di direzione ed i dirigenti della Società Controllata Significativa che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possano incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future della Società Controllata Significativa;

d) chiunque altro detenga una partecipazione, calcolata ai sensi dell'art. 118 del Regolamento Emittenti¹, pari almeno al 10% del capitale sociale di ENIA, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlli ENIA (gli “**Azionisti Rilevanti**”).

1.2 “**Persone Strettamente Legate**”:

- a) il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei Soggetti Rilevanti;
- b) le persone giuridiche, le società di persone e i *trust* in cui un Soggetto Rilevante o una delle persone indicate nella precedente lettera a) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;
- c) le persone giuridiche controllate, direttamente o indirettamente, da un Soggetto Rilevante o da una delle persone indicate nella precedente lettera a);
- d) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Soggetto Rilevante o di una delle persone indicate nella precedente lettera a);
- e) i *trust* costituiti a beneficio di un Soggetto Rilevante o di una delle persone indicate nella precedente lettera a).

1.3 “**Azioni**”:

le azioni ordinarie emesse da ENIA.

1.4 “**Strumenti Finanziari Collegati**”:

- a) gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le Azioni;
- b) gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle Azioni o scambiabili con esse;
- c) gli strumenti finanziari derivati sulle Azioni indicati dall'art. 1, comma 3, del TUF;
- d) gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle Azioni, rappresentanti tali Azioni;
- e) le azioni quotate emesse da società controllate da ENIA e gli strumenti finanziari, di cui alle precedenti lettere da a) a d), ad esse collegate;
- f) le azioni non quotate emesse da Società Controllate Significative, ove esistenti, e gli strumenti finanziari, di cui alle precedenti lettere da a) a d), ad esse collegate.

1.5 “**Operazioni Rilevanti**”:

le operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di Azioni o di Strumenti Finanziari Collegati effettuate dai Soggetti Rilevanti o dalle Persone Strettamente Legate, direttamente o tramite interposta persona, con eccezione delle seguenti operazioni:

- le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga Euro 5.000 (cinquemila) entro la fine di ciascun anno solare (l’“**Importo Rilevante**”). L'Importo Rilevante per gli Strumenti Finanziari Collegati è calcolato con riferimento alle Azioni sottostanti. Il controvalore di Euro 5.000 è calcolato sommando le operazioni

¹ A tal fine, sono considerate partecipazioni sia le azioni delle quali un soggetto è titolare, anche se il diritto di voto spetta o è attribuito a terzi, sia quelle in relazione alle quali spetta o è attribuito il diritto di voto. Allo stesso modo, sono computate sia le azioni di cui sono titolari interposte persone, fiduciari, società controllate, sia quelle in relazione alle quali il diritto di voto spetta o è attribuito a tali soggetti. Le azioni intestate o girate a fiduciari e quelle per le quali il diritto di voto è attribuito a un intermediario, nell'ambito dell'attività di gestione del risparmio, non sono computate dai soggetti controllanti il fiduciario o l'intermediario.

relative alle Azioni e agli Strumenti Finanziari Collegati, effettuate per conto di ciascun Soggetto Rilevante e quelle effettuate per conto delle Persone Strettamente Legate;

- le operazioni effettuate tra il Soggetto Rilevante e le Persone Strettamente Legate a tale Soggetto Rilevante;
- le operazioni effettuate da ENIA e da società da essa controllate.

1.6 **“Soggetto Preposto”**: Dott. Massimiliano Abramo. Le comunicazioni al Soggetto Preposto possono essere effettuate con una delle seguenti modalità alternative:

- a) posta ordinaria all'indirizzo: Enia SpA – Direzione Affari Societari - Strada Santa Margherita 6/a, 43100, Parma - Italia;
- b) *fax* al numero: 0039- 0521-248259;
- c) *e-mail* a: massimiliano.abramo@eniaspa.it e patrizia.mantovi@eniaspa.it

2. Obblighi di comunicazione dei Soggetti Rilevanti.

2.1 Ai sensi dell'art. 152-*octies*, commi 1 e 2, del Regolamento Emittenti, i Soggetti Rilevanti, fatta eccezione per gli Azionisti Rilevanti, devono comunicare a Consob e al Soggetto Preposto le Operazioni Rilevanti effettuate da loro stessi e dalle Persone Strettamente Legate ad essi riconducibili, entro cinque giorni di mercato aperto a partire dal giorno (escluso ai fini del calcolo) della loro effettuazione.

2.2 ENIA pubblica, con le modalità di cui all'art. 66, commi 2 e 3, del Regolamento Emittenti, le informazioni ricevute ai sensi del comma precedente entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello del loro ricevimento.

2.3 Gli Azionisti Rilevanti devono comunicare a Consob e pubblicare, con le modalità previste dall'art. 66, comma 2, del Regolamento Emittenti, le Operazioni Rilevanti effettuate da loro stessi e dalle Persone Strettamente Legate ad essi riconducibili, entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione.

2.4 I Soggetti Rilevanti per assolvere gli obblighi di comunicazione e pubblicazione delle informazioni sulle Operazioni Rilevanti effettuate da loro stessi e dalle Persone Strettamente Legate ad essi riconducibili, devono utilizzare il **Modulo A** allegato alla presente Procedura, completo di tutte le informazioni nello stesso specificate.

2.5 Rimangono in ogni caso fermi gli obblighi di comunicazione al pubblico ed alla Consob di cui agli artt. 87 e 101 del Regolamento Emittenti.

2.6 Le comunicazioni alla Consob sono effettuate mediante invio del **Modulo A** tramite, alternativamente:

- *fax* al numero: 06.8477612;
- *email* all'indirizzo: internaldealing@consob.it;
- NIS;
- altre modalità stabilite con successiva disposizione dalla Consob e pubblicate sul sito: www.consob.it.

2.7 Ai sensi dell'articolo 152-*octies*, commi 5 e 6, del Regolamento Emittenti, i Soggetti Rilevanti possono conferire mandato a ENIA, nei termini e con le modalità di cui all'art. 3 della Procedura, affinché ENIA effettui le comunicazioni alla Consob e al pubblico delle Operazioni Rilevanti poste in essere da loro stessi e dalle Persone Strettamente Legate ad essi riconducibili.

3. Mandato a ENIA per la comunicazione alla Consob ed al pubblico delle Operazioni Rilevanti.

3.1 I Soggetti Rilevanti possono conferire mandato a ENIA affinché questa assolva i loro obblighi di comunicazione alla Consob ed al pubblico di cui agli articoli 2.1 e 2.3 della presente Procedura (il **“Mandato”**).

- 3.2 Il Mandato deve essere conferito a ENIA mediante la sottoscrizione e l'invio a quest'ultima del **Modulo C** allegato alla presente Procedura. In particolare, i Soggetti Rilevanti, fatta eccezione per gli Azionisti Rilevanti, dovranno sottoscrivere le *Sezioni I e III* del **Modulo C**, mentre gli Azionisti Rilevanti dovranno sottoscrivere le *Sezioni II e III* dello stesso.
- 3.3 I Soggetti Rilevanti che abbiano conferito il Mandato a ENIA, devono comunicare al Soggetto Preposto le informazioni relative alle Operazioni Rilevanti effettuate da loro stessi e dalle Persone Strettamente Legate ad essi riconducibili, entro i seguenti termini:
- i Soggetti Rilevanti, fatta eccezione per gli Azionisti Rilevanti, entro due giorni di mercato aperto a partire dalla data della loro effettuazione;
 - gli Azionisti Rilevanti, entro la fine del ottavo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione.
- 3.4 Le comunicazioni alla Consob, a Borsa Italiana ed al pubblico sono effettuate mediante invio, da parte del Soggetto Preposto, del **Modulo A** tramite il NIS.
- 3.5 ENIA pubblica sul proprio sito *Internet*, nella sezione "*internal dealing*", accessibile dalla sezione "*investor relations*", tutte le comunicazioni pubblicate ai sensi dell'articolo 152-*octies* del Regolamento Emittenti.

4. Divieti e limiti al compimento di Operazioni Rilevanti.

- 4.1. È fatto divieto ai Soggetti Rilevanti e alle Persone Strettamente Legate di compiere Operazioni Rilevanti nei 15 giorni precedenti le riunioni del Consiglio di Amministrazione convocate per l'esame o l'approvazione:
- del progetto di bilancio;
 - della relazione semestrale;
 - di ciascuna relazione trimestrale;
 - del piano industriale (i "**Black Period**").
- 4.2 Eventuali deroghe al divieto potranno essere concesse, per fondati motivi, dal Consiglio di Amministrazione di ENIA.
- 4.3 Il Consiglio di Amministrazione di ENIA ovvero, in casi di urgenza, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o l'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente tra loro, si riservano la facoltà di determinare *Black Period* ulteriori rispetto a quelli indicati nel precedente paragrafo 4.1.

5. Soggetto Preposto

- 5.1 Il Soggetto Preposto provvede a:
- informare i dirigenti di cui all'art. 1.1, lettera (b), secondo capoverso, della Procedura, della loro qualifica di Soggetti Rilevanti e degli obblighi derivanti dalla normativa applicabile e dalla presente Procedura cui vengono sottoposti;
 - consegnare ad ogni Soggetto Rilevante copia della Procedura affinché provveda: (i) a sottoscrivere la dichiarazione contenuta nel **Modulo B** allegato alla Procedura, attestante la presa d'atto e l'integrale accettazione della Procedura; (ii) a formalizzare l'eventuale conferimento di Mandato mediante sottoscrizione del **Modulo C**; (iii) a comunicare alle Persone Strettamente Legate ad esso riconducibili la sussistenza delle condizioni in base alle quali tali persone sono tenute agli obblighi di comunicazione delle Operazioni Rilevanti; e (iv) ad assicurarsi che – anche ai sensi dell'art. 1381 cod. civ. – le Persone Strettamente Legate ad esso riconducibili adempiano puntualmente agli obblighi di comunicazione delle Operazioni Rilevanti;
 - redigere e aggiornare l'elenco nominativo dei Soggetti Rilevanti che hanno ricevuto e accettato la presente Procedura, nonché conferito mandato a ENIA;
- e

- d) conservare tutte le comunicazioni ricevute e effettuate alla Consob e al mercato.

6. Inosservanza della Procedura

- 6.1 La presente Procedura ha efficacia obbligatoria.
- 6.2 L'inosservanza degli obblighi prescritti dalla presente Procedura da parte di Soggetti Rilevanti che rivestano la carica di Amministratore o Sindaco o che svolgano funzioni di direzione in ENIA o nella Società Controllata Rilevante potrà essere valutata dagli organi competenti quale eventuale violazione del vincolo fiduciario. Gli organi competenti potranno adottare eventuali provvedimenti tenendo conto delle specifiche circostanze. Qualora gli Amministratori o i direttori rivestano contestualmente la qualità di dipendenti di ENIA o di altre società controllate, si applicano anche le disposizioni di cui al successivo paragrafo 6.3.
- 6.3 L'inosservanza degli obblighi prescritti dalla presente Procedura da parte di Soggetti Rilevanti che siano dipendenti di ENIA o di una società controllata potrà essere valutata dagli organi competenti quale eventuale responsabilità di natura disciplinare. I provvedimenti disciplinari sono applicati secondo il criterio di proporzionalità, in base alla gravità ed alla intenzionalità dell'infrazione commessa, tenendo anche conto dell'eventuale reiterazione degli inadempimenti e/o delle violazioni ivi previste.
- 6.4 ENIA si riserva in ogni caso la facoltà di rivalersi per ogni danno e/o responsabilità che possa ad essa derivare da comportamenti tenuti dai Soggetti Rilevanti, anche per il comportamento dalle Persone Strettamente Legate, in violazione della presente Procedura.

7. Modifiche e integrazioni

- 7.1 La presente Procedura potrà essere modificata e/o integrata dal Consiglio di Amministrazione, nonché dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o dall'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente tra loro, a seguito di modifiche normative o di orientamenti delle autorità competenti incidenti sulla sua predisposizione.
- 7.2. Il Soggetto Preposto provvede a comunicare senza indugio per iscritto ai Soggetti Rilevanti le modifiche e/o le integrazioni della Procedura e a ottenere l'accettazione dei nuovi contenuti della Procedura con le modalità di cui al precedente art. 5.

8. Entrata in vigore del Codice

- 8.1 La Procedura entra in vigore a far data dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.